



Comune di Lavis
PROVINCIA DI
TRENTO

REGOLAMENTI COMUNALI

Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati.

*Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 di data 18.03.2021
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 di data 03.03.2022
Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 di data 27.12.2023*

TITOLO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE.....	5
Articolo 1 -Ambito e finalità del regolamento	5
Articolo 2 -Definizioni e disposizioni generali	6
TITOLO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	7
Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale	7
Articolo 4 -Funzionario Responsabile	7
Articolo 5 -Piano generale degli impianti pubblicitari	8
Articolo 6 -Istanze per i messaggi pubblicitari	8
Articolo 7 -Tipologie di impianti pubblicitari	9
Articolo 8 -Istruttoria amministrativa.....	11
Articolo 9 -Titolarità e subentro nelle autorizzazioni.....	13
Articolo 10 -Rinnovo, proroga e disdetta	14
Articolo 11 -Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione.....	14
Articolo 12 -Decadenza ed estinzione della autorizzazione.....	14
Articolo 13 -Rimozione della pubblicità	15
Articolo 14 -Esposizioni pubblicitarie abusive	15
Articolo 15 -Divieti e limitazioni	16
Articolo 16 -Presupposto del canone	17
Articolo 17 -Soggetto obbligato	18
Articolo 18 -Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie	19
Articolo 19 -Suddivisione del territorio comunale	20
Articolo 20 -Determinazione delle tariffe annuali.....	20
Articolo 21 -Determinazione del canone	22
Articolo 22 -Fattispecie non assoggettate al canone	22
Articolo 23 -Riduzioni del canone.....	24
Articolo 24 -Modalità e termini per il pagamento del canone	24
Articolo 25 -Accertamenti - Recupero canone.....	25
Articolo 26 -Sanzioni e indennità.....	26
Articolo 27 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	27
Articolo 28 -Autotutela.....	28
Articolo 29 -Riscossione coattiva	28
Articolo 30 -Rimborsi e compensazione	28
Articolo 31 -Particolari tipologie di esposizione pubblicitarie.....	29
Articolo 32 -Dichiarazioni per particolari fattispecie	30
TITOLO III – PUBBLICHE AFFISSIONI.....	31
Articolo 33 -Gestione del servizio Pubbliche Affissioni.....	31
Articolo 34 -Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni	31
Articolo 35 -Materiale pubblicitario abusivo	32
Articolo 36 -Riduzione del canone Pubbliche Affissioni	32
Articolo 37 -Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni	33
Articolo 38 -Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni	33
Articolo 39 -Pagamento del diritto	34
Articolo 40 -Norme di rinvio.....	34
TITOLO IV – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO	34
Articolo 41 - Disposizioni di carattere generale	34

Articolo 42 -Funzionario Responsabile	35
Articolo 43 -Tipologie di occupazione	35
Articolo 44 -Occupazioni occasionali.....	35
Articolo 45 -Occupazioni d'urgenza.....	36
Articolo 46 -Occupazioni abusive	36
Articolo 47 -Istanze per l'occupazione di suolo pubblico	37
Articolo 48 -Ufficio comunale competente.....	38
Articolo 49 -Istruttoria amministrativa.....	39
Articolo 50 -Deposito cauzionale.....	41
Articolo 51 -Rilascio della concessione	41
Articolo 52 -Titolarità della concessione e subentro	42
Articolo 53 -Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta	43
Articolo 54 -Modifica, sospensione e revoca d'ufficio.....	44
Articolo 55 -Decadenza ed estinzione della concessione.....	45
Articolo 56 -Presupposto del canone.....	46
Articolo 57 -Soggetto obbligato	46
Articolo 58 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico.....	47
Articolo 59 - Suddivisione del territorio comunale	48
Articolo 60 -Determinazione delle tariffe annuali.....	48
Articolo 61 -Determinazione del canone	50
Articolo 62 - Fattispecie non assoggettate al canone	50
Articolo 63 -Riduzioni del canone.....	53
Articolo 64 -Modalità e termini per il pagamento del canone	53
Articolo 65 -Accertamenti - Recupero canone.....	54
Articolo 66 -Sanzioni e indennità.....	54
Articolo 67 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	55
Articolo 68 -Autotutela.....	56
Articolo 69 -Riscossione coattiva	56
Articolo 70 -Rimborsi e compensazione	56
Articolo 71 -Particolari tipologie di occupazione.....	57
Articolo 72 -Dichiarazioni per particolari fattispecie	61
TITOLO V – OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI DESTINATI A MERCATI	62
Articolo 73 -Disposizioni di carattere generale	62
Articolo 74 -Funzionario Responsabile	62
Articolo 75 -Tipologie di occupazione	62
Articolo 76 - Istanze per l'occupazione	63
Articolo 77 -Occupazioni abusive	63
Articolo 78 -Titolarità della concessione e subentro	64
Articolo 79 -Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta	65
Articolo 80 -Modifica, sospensione e revoca d'ufficio.....	66
Articolo 81 -Decadenza ed estinzione della concessione.....	66
Articolo 82 -Presupposto del canone.....	67
Articolo 83 -Soggetto obbligato	67
Articolo 84 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone	68
Articolo 85 - Suddivisione del territorio comunale	68
Articolo 87 -Determinazione del canone	70

Articolo 88 -Modalità e termini per il pagamento del canone	71
Articolo 89 -Accertamenti - Recupero canone.....	72
Articolo 90 -Sanzioni e indennità.....	72
Articolo 91 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico	74
Articolo 93 -Riscossione coattiva	75
Articolo 94 -Rimborsi e compensazione	75
Articolo 95 -Regime transitorio.....	75
Articolo 96 -Affidamento del servizio	76
Articolo 97 -Disposizioni finali	76

TITOLO I - DISPOSIZIONI SISTEMATICHE

Articolo 1 -Ambito e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 e del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (L.R. 3 maggio 2018 n. 2), contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Lavis del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria così come disciplinato dai commi da 816 a 836 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni, di seguito "canone unico" (nel seguito del regolamento per brevità si farà riferimento ai soli commi).
Contiene, altresì, i principi e le disposizioni riguardanti l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Lavis del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così come disciplinato dai commi da 837 a 846 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 e dalle successive modificazioni ed integrazioni, di seguito "canone mercatale".
2. Ai sensi del comma 816 il canone unico sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune.
Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
3. Ai sensi del comma 838 il canone mercatale sostituisce i seguenti prelievi: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada (CANONE NON RICOGNITORIO), di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza del comune e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui all'art. 75 del presente regolamento, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. Sono fatte salve le concessioni rilasciate in materia di occupazione di spazi e aree pubbliche, ad eccezione di quanto previsto in materia di riscossione del presente canone.
5. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sia con riferimento alle limitazioni e divieti, che per l'individuazione della tariffa standard annua e per le sue modificazioni in base ai coefficienti prefissati, per popolazione residente il Comune di Lavis appartiene alla classe *"comuni fino a diecimila abitanti"*, come da suddivisione di cui al comma 826 dell'art.1 della L. n.160/2019.
6. Per quanto non riportato nel presente regolamento, oltre alle disposizioni di legge, trovano applicazione le altre norme statutarie e regolamentari comunali relative alle disposizioni tecniche per l'occupazione di spazi pubblici, alla effettuazione della pubblicità, sul procedimento in materia di commercio su aree pubbliche, sul procedimento amministrativo, sull'organizzazione degli uffici, sulla contabilità, ed ogni altra, se non incompatibili con le disposizioni e prescrizioni del presente regolamento.

Articolo 2 -Definizioni e disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:
 - a. occupazione: come definita al successivo articolo 56, l'occupazione di spazi appartenenti al patrimonio indisponibile degli enti locali, come strade, corsi, piazze, aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese condutture e impianti, (zone acquee adibite all'ormeggio di natanti in rive e canali);
 - b. concessione o autorizzazione: atto amministrativo che comporti per la collettività il ridotto godimento dell'area o spazio occupato dal richiedente;
 - c. canone: il canone dovuto dal richiedente la concessione o l'autorizzazione di cui alla lettera b), nonché dall'occupante senza titolo;
 - d. **tariffa standard**: rappresenta la base fondamentale per la determinazione quantitativa del canone ed è fissata dall'art. 1, commi 826, 827, 841 e 842 della Legge 160/2019;
 - e. **tariffa ordinaria**: è il risultato della moltiplicazione della tariffa standard per il coefficiente di adeguamento territoriale di cui agli artt. 20, 60 e 86, comma 3 del presente Regolamento;
 - f. **tariffa applicata**: è il risultato della moltiplicazione della tariffa ordinaria per i coefficienti di valutazione del beneficio economico previsti negli allegati A, B e C.
2. Non sono compresi nelle aree comunali i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n 285 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione o autorizzazione comunale nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti. È altresì vietato diffondere messaggi pubblicitari in qualsiasi modo e di qualsiasi natura senza la preventiva autorizzazione comunale.
4. Per le occupazioni occasionali di cui all'art. 44 in luogo del formale atto di concessione trova applicazione la specifica procedura prevista in detto articolo.
5. Il suolo pubblico occupato deve essere utilizzato per le finalità per cui è concesso, con le modalità e le condizioni previste dalla concessione o autorizzazione e deve altresì essere mantenuto in stato decoroso e libero da ogni tipo di rifiuto. Allo scadere della concessione o autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne, con l'integrale ripristino dello stato originario dei luoghi a pena di esecuzione sostitutiva in danno.
6. Ogni richiesta di concessione o di autorizzazione deve essere corredata dalla necessaria documentazione. La concessione del suolo e l'autorizzazione ad esporre messaggi pubblicitari, è sottoposta all'esame degli uffici comunali competenti. In particolare dovranno essere valutati gli aspetti urbanistico-edilizi, di decoro dell'abitato, la viabilità, la sicurezza, l'igiene, la quiete pubblica ed il rispetto della normativa in materia ambientale, commerciale e turistica. Particolare attenzione, anche attraverso specifiche regolamentazioni, dovrà essere posta per le occupazioni e per le esposizioni pubblicitarie che riguardano aree di pregio ambientale, storico e architettonico (piazze storiche, spazi aulici, complessi monumentali, parchi, ecc.).
7. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria lo rendano necessario, l'ufficio comunale competente al rilascio della

concessione o dell'autorizzazione può imporre al titolare del provvedimento stesso ulteriori e specifiche prescrizioni.

8. Per le occupazioni con opere oggetto di permesso edilizio si rinvia, per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, alla normativa urbanistico-edilizia vigente.
9. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e le autorizzazioni per esposizioni pubblicitarie sono, salvo diversa ed espressa disposizione, a titolo oneroso.
10. Salvo che sia diversamente previsto dal presente regolamento, o da altri regolamenti comunali vigenti, la domanda per la concessione di suolo pubblico deve essere presentata per le occupazioni permanenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'occupazione e per quelle temporanee almeno 15 giorni prima. Analoghi termini sono stabiliti per le istanze o le comunicazioni pubblicitarie, permanenti e temporanee, per le quali è previsto il rilascio di apposita autorizzazione pubblicitaria. Il mancato rispetto dei termini indicati determina l'improcedibilità della domanda.
11. Il Comune non si riterrà responsabile degli eventuali danni cagionati a terzi riconducibili allo svolgimento dell'attività per la quale è stato concesso il suolo pubblico o concessa l'autorizzazione di esposizione pubblicitaria.
12. A tutti gli effetti di legge la custodia dell'area o dello spazio oggetto di concessione o autorizzazione è trasferita al concessionario.
13. Il rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione si intende fatti salvi i diritti vantati da terzi a qualunque titolo.

TITOLO II - ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 3 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Titolo IV del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie utilizzata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetta al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

Articolo 4 -Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale nomina il Funzionario responsabile che provvede all'applicazione del canone, all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale inerente tutti gli aspetti finanziari, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, fatte

salve le competenze specifiche dei vari uffici in materia di autorizzazioni, concessioni e permessi.

2. Le funzioni di cui al comma 1, nel caso di concessione del servizio a terzi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, sono esercitate dal Concessionario.

Articolo 5 -Piano generale degli impianti pubblicitari

1. Nel caso in cui il Comune abbia adottato il Piano generale degli Impianti Pubblicitari, la collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale in esso previste e nel rispetto dei limiti imposti dal vigente Codice della Strada (articolo 23 D.Lgs. 285/1992 - articoli dal 47 al 59 del D.P.R. 495/1992 - D.P.R. 610/1996).
2. I criteri per la stesura di un piano generale sono i seguenti:
 - a. gli impianti e la scelta delle località dovranno rispettare il territorio inteso nella sua razionalizzazione/armonizzazione perseguita dall'Amministrazione, nella principale opera di salvaguardia dello stesso;
 - b. il piano dovrà tener conto, e quindi rispettare, l'attuale contesto urbanistico, con le proprie esigenze di carattere storico, ambientale ed estetico;
 - c. il piano dovrà considerare inoltre le esigenze obiettive dello sviluppo, per soddisfare le richieste di carattere commerciale e socio-culturale;
 - d. la stesura del piano dovrà altresì rispettare ed armonizzarsi alle norme del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D.Lgs. 10 settembre 1993 n. 360) al regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495), al regolamento di polizia municipale e traffico.

Articolo 6 -Istanze per i messaggi pubblicitari

1. L'installazione di mezzi pubblicitari e la diffusione di messaggi pubblicitari che integrano il presupposto descritto nel presente regolamento sono soggette ad apposita autorizzazione rilasciata dal Comune. Chiunque intende intraprendere iniziative pubblicitarie, installare, o modificare, insegne, targhe, pannelli, cartelli, e qualunque altra forma di diffusione pubblicitaria effettuata anche all'interno dei locali, purché visibile dall'esterno, sia a carattere permanente che temporaneo, deve presentare preventiva domanda nel rispetto della disciplina dell'imposta di bollo al Comune, al fine di ottenere la relativa autorizzazione, salvo che per le fattispecie di cui al successivo art. 31. La modulistica è disponibile presso il competente ufficio comunale e sul sito Internet dell'Ente.
2. Tutti coloro che intendono effettuare la diffusione di messaggi pubblicitari sono tenuti a presentare domanda anche nei casi in cui trova applicazione la disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui all'art. 16 sexies della L.P. 23/1992.
3. La domanda di autorizzazione deve essere presentata dai soggetti direttamente interessati o da operatori pubblicitari regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A.. Il comune si riserva di valutare che le installazioni richieste siano compatibili con gli spazi disponibili e con le norme specifiche previste da eventuali altri regolamenti.

4. Il rilascio delle autorizzazioni al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari sulle strade è soggetto alle disposizioni stabilite dall'art. 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 53 del relativo regolamento di attuazione (art. 53 D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
5. La collocazione temporanea o permanente di qualsiasi mezzo pubblicitario nel territorio comunale, deve altresì essere effettuata nel rispetto delle disposizioni di carattere tecnico ed ambientale eventualmente previste dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari vigente.
6. La domanda deve essere redatta in bollo e deve contenere:
 - a. nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità rispettivamente della persona o del titolare dell'impresa, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché la partita I.V.A., qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b. nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e il numero di partita I.V.A. qualora il richiedente ne sia in possesso nonché le generalità, il domicilio e il codice fiscale del legale rappresentante che sottoscrive la domanda;
 - c. l'ubicazione e la determinazione della superficie del mezzo pubblicitario che si richiede di esporre;
 - d. la durata, la decorrenza e la frequenza, quando necessaria, delle esposizioni pubblicitarie oggetto della richiesta;
 - e. il tipo di attività che si intende svolgere con l'esposizione del mezzo pubblicitario, nonché la descrizione dell'impianto che si intende esporre.
7. La domanda deve essere corredata dai documenti eventualmente previsti per la particolare tipologia di esposizione pubblicitaria. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa". La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 10 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della richiesta.
8. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'esposizione e per ottenere il rinnovo di mezzi pubblicitari preesistenti.
9. Anche se l'esposizione è esente dal pagamento del canone, il richiedente deve ottenere il titolo per l'esposizione.

Articolo 7 -Tipologie di impianti pubblicitari

1. I mezzi di effettuazione pubblicitaria disciplinati dal presente regolamento, sono definiti in base alle seguenti suddivisioni e tipologie:
 - a. Insegna di esercizio: Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di

consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa. Le insegne di esercizio dovranno essere scelte con cura in modo da risultare ordinate per contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva dello scenario in cui si inseriscono.

- b. Insegna pubblicitaria: scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata presso esercizi commerciali che pubblicizza un prodotto o un servizio offerto, non riconducibile ad insegna d'esercizio.

Rientrano nella categoria delle insegne pubblicitarie, i cartelli illuminati e non, i cassonetti luminosi e non, le targhe, le scritte su tende, le scritte pitturate.

- c. Pubblicità su veicoli e natanti: pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato.
- d. Pubblicità con veicoli d'impresa: pubblicità visiva effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporto per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
- e. Pubblicità varia: per pubblicità varia si intende quella effettuata con locandine, striscioni, drappi, stendardi, pannelli, ombrelloni, bandiere, sagomati, espositori, cavalletti, bacheche, vetrofanie, lanterne oltre che schermi televisivi, monitor, led ed altre strutture riproducenti messaggi scorrevoli o variabili, proiezioni luminose o cinematografiche o di diapositive su schermi o pareti riflettenti, segni orizzontali reclamistici, distribuzione di volantini o di altro materiale pubblicitario, fonica a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, pubblicità con aeromobili mediante scritte o striscioni o lancio di oggetti e manifestini, pubblicità con palloni frenati e simili. Può essere esposta presso gli esercizi commerciali o in luoghi diversi.
- f. Impianti pubblicitari: per impianti pubblicitari s'intendono le scritte, simboli o altri impianti a carattere permanente o temporaneo esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio, di qualsiasi natura esso sia, che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi che vengono prestati.
- g. Impianto pubblicitario di servizio: manufatto avente quale scopo principale un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
- h. Impianto di pubblicità o propaganda: qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti.
- i. Preinsegna: scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da un'idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di cinque chilometri. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta. Le dimensioni e le caratteristiche delle preinsegne sono stabilite dall'articolo 48, comma 3 del Decreto

del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada).

- j. Cartello di cantiere: tabella affissa nei cantieri edili dove sono in esecuzione dei lavori, di dimensioni non superiori a due metri quadrati, che riporta gli estremi del provvedimento edilizio autorizzante i lavori, nonché tutte le altre informazioni previste dalla normativa, inclusa la ragione sociale delle imprese operanti nel cantiere. Non rientrano in tale fattispecie tabelle riportanti messaggi pubblicitari, comprese foto, rendering, ecc. ed eventuali cartelli aggiuntivi presenti nell'area di cantiere.
 - k. Telo estetico o pannello pittorico mono facciale: telo antipolvere a protezione di ponteggi in opera durante la costruzione o la ristrutturazione di fabbricati, raffigurante le facciate sottostanti. La collocazione dei predetti teli soggiace alle disposizioni di cui all'art. 21, comma 5, del presente regolamento.
2. Tale elencazione deve considerarsi esemplificativa ma non esaustiva, stante l'evoluzione continua delle forme pubblicitarie.

Articolo 8 -Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di esposizione pubblicitaria e avvia il relativo procedimento istruttorio.
2. Il responsabile del procedimento verificata la completezza e la regolarità della domanda provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici preposti al rilascio di eventuali nullaosta, sia relativamente alla viabilità che per l'acquisizione di eventuali specifici pareri ove necessari per la particolarità dell'esposizione pubblicitaria.
3. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il mancato pagamento in tempo utile comporterà l'archiviazione della pratica. L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza per la pubblicità permanente e di 15 giorni per quella temporanea. Il termine è sospeso ogni volta che occorra procedere all'acquisizione di documentazione integrativa o rettificativa dal richiedente o da altra Pubblica Amministrazione. Il diniego deve essere espresso e motivato.
5. Il richiedente è tenuto ad eseguire il pagamento del canone nella misura indicata e a darne dimostrazione all'ufficio competente che potrà quindi procedere all'emanazione del provvedimento autorizzatorio. Nel caso di comunicazione, la dimostrazione dell'avvenuto pagamento autorizza l'esposizione pubblicitaria.
6. Qualora la dimostrazione dell'avvenuto pagamento non pervenga all'ufficio entro il termine indicato nella richiesta di pagamento o, ove mancante, entro il giorno antecedente quello di inizio dell'esposizione pubblicitaria, la domanda viene archiviata e l'eventuale esposizione accertata è considerata a tutti gli effetti abusiva.
7. Le autorizzazioni sono consegnate telematicamente ovvero ritirate presso gli sportelli di competenza qualora non sia operativa la procedura telematica. Esse sono efficaci dalla data riportata sulle stesse.

8. L'autorizzazione si concretizza nel rilascio di apposito atto, il cui possesso è necessario per poter effettuare la pubblicità. L'autorizzazione è valida per il periodo in essa indicato decorrente dalla data riportata sulla stessa. Su richiesta degli addetti alla vigilanza l'autorizzazione deve essere esibita dal titolare o, se la pubblicità è effettuata in forma itinerante, da chi la effettua.
9. Le autorizzazioni all'installazione dei mezzi pubblicitari si distinguono in permanenti e temporanee:
 - a. sono permanenti le forme di pubblicità effettuate a mezzo di impianti o manufatti di carattere stabile, autorizzate con atti a valenza pluriennale;
 - b. sono temporanee le forme di pubblicità autorizzate con atti aventi durata non superiore ad un anno solare.
10. Le diffusioni di messaggi pubblicitari, ai fini del presente regolamento, si dividono in annuali o permanenti e giornalieri o temporanee:
 - a) Sono considerate annuali o permanenti le diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile;
 - b) le diffusioni di messaggi pubblicitari effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione/autorizzazione, superiori a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - c) le diffusioni di messaggi pubblicitari di cui al precedente art. 7, per le quali è stata comunicata una durata superiore a 90 giorni, sono considerate annuali;
 - d) Per la pubblicità giornaliera o temporanea effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30
11. Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali, nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
12. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni pregressi afferenti l'esposizione pubblicitaria o per debiti tributari o per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative o per tariffe dei servizi comunali. Non si considera moroso chi aderisca ad un piano di rateazione e provveda puntualmente al versamento delle rate concordate.
13. La copia digitale del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, all'eventuale soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti.
14. In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti di cui all'articolo 8, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'art. 23 del Codice della Strada, ossia la facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme concernenti le distanze minime di posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm. e del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 e ss.mm..
15. In base a quanto disposto all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, per i tratti di strade statali, regionali o provinciali, correnti nell'interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, il rilascio di concessioni o autorizzazioni è di competenza del Comune, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

Articolo 9 -Titolarità e subentro nelle autorizzazioni

1. Il provvedimento di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria permanente o temporanea, che comporti o meno anche l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico, non può essere oggetto di cessione a terzi.
2. Il soggetto titolare dell'autorizzazione è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di autorizzazione. È responsabile della sicurezza e dello stato di manutenzione degli impianti installati. In particolare ha l'obbligo di:
 - a. provvedere alla installazione dei mezzi pubblicitari entro 60 giorni dalla data del rilascio della relativa autorizzazione, in conformità di quanto previsto dal presente regolamento;
 - b. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - c. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia l'eventuale suolo pubblico dove è installato il mezzo pubblicitario e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - d. effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
 - e. adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - f. provvedere alla rimozione a propria cura e spese in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venire meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune;
 - g. custodire il permesso comprovante la legittimità dell'esposizione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il soggetto autorizzato deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - h. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'esposizione pubblicitaria;
 - i. versare il canone alle scadenze previste.
3. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato di cui all'art. 23 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4 /92 deve essere applicata e/o incisa la targhetta prescritta dall'art. 55 del DPR n. 495/1992.
4. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'esposizione pubblicitaria, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per la voltura della autorizzazione a proprio nome inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi di cui all'art. 6 comma 6 e gli estremi della autorizzazione in questione.
5. Il rilascio del provvedimento di voltura della autorizzazione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'esposizione pubblicitaria oggetto di cessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante e verificata da parte dell'ufficio competente. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.

6. La voltura dell'autorizzazione non dà luogo a rimborso.
7. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 4 l'esposizione pubblicitaria è considerata abusiva.
8. Nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale, purché resti invariato il Codice Fiscale, deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000. Qualora un soggetto sia titolare di più autorizzazioni relative a diversi punti vendita, può essere presentata un'unica comunicazione a cui deve essere allegato l'elenco degli esercizi coinvolti.

Articolo 10 -Rinnovo, proroga e disdetta

1. Le autorizzazioni hanno validità triennale dalla data di rilascio e si rinnovano automaticamente per il successivo triennio, fatta salva la possibilità dell'ente di non procedere al rinnovo. Per le insegne d'esercizio il rinnovo dell'autorizzazione sarà automatico e tacito alla scadenza purché non intervengano variazioni della titolarità. Il rinnovo dell'autorizzazione verrà rilasciato unicamente per gli impianti conformi alle prescrizioni di legge e all'eventuale Piano Generale degli Impianti vigente.
2. Non è concesso il rinnovo dell'autorizzazione se il richiedente non è in regola con il pagamento del relativo canone ovvero se la pubblicità in atto è difforme da quella precedentemente autorizzata.
3. La disdetta anticipata deve essere comunicata per atto scritto, entro trenta giorni antecedenti alla scadenza dell'atto di autorizzazione, seguendo le stesse modalità previste per la presentazione delle istanze.
4. La disdetta libera dal pagamento del canone relativamente al periodo seguente a quella in corso al momento della comunicazione di disdetta.

Articolo 11 -Revoca, mancato o ridotto utilizzo della autorizzazione

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. La modifica d'ufficio e la sospensione sono comunicate tramite raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
3. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
4. Il canone è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 12 -Decadenza ed estinzione della autorizzazione

1. Sono cause di decadenza dall'autorizzazione:
 - a. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di autorizzazione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;

- b. l'uso improprio del mezzo pubblicitario;
 - c. il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - d. salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento, il mancato ritiro dell'autorizzazione, senza giustificato motivo, entro 15 giorni, ovvero il mancato avvio della forma di pubblicità richiesta.
2. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
 3. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di mantenere la forma pubblicitaria.
 4. L'autorizzazione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 13 -Rimozione della pubblicità

1. La cessazione della pubblicità, la decadenza o la revoca dell'autorizzazione comportano la rimozione integrale dell'impianto entro il termine stabilito, nonché il ripristino delle condizioni preesistenti a cura e spese del soggetto titolare. Per le insegne di esercizio, la rimozione deve essere eseguita entro 30 giorni dalla data di cessazione. Della rimozione integrale dell'impianto e del ripristino delle condizioni preesistenti risponde il proprietario o l'amministratore dello stabile in caso di irreperibilità del titolare dell'autorizzazione o, comunque, del soggetto interessato.
2. La rimozione effettuata su iniziativa del titolare dei mezzi pubblicitari nel corso dell'anno, non dà diritto ad alcun rimborso del canone versato o dovuto per detto anno. Se la rimozione è conseguente alla revoca della concessione o dell'autorizzazione effettuata dall'ente, per esigenze ed utilità pubblica, è dovuto un indennizzo pari alla quota del canone anticipato, senza interessi, a decorrere dal giorno successivo alla effettiva rimozione del mezzo pubblicitario.

Articolo 14 -Esposizioni pubblicitarie abusive

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta autorizzazione o effettuati in difformità dalla stessa o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale. Gli oneri derivanti dalla rimozione sono a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, sempre ché siano stati

pagati il canone e le conseguenti penalità, continui a restare esposta per il tempo del periodo che ancora residua.

3. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50%, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.

Articolo 15 -Divieti e limitazioni

1. È vietata ogni forma pubblicitaria ad un'altezza superiore a metri lineari 6, ad eccezione per quella posta nelle vetrine, a ridosso di case, torri, costruzioni in genere, od in caso di fiere, mercati, mostre od esposizioni, gare, parchi di divertimento, feste patronali o simili.
2. È vietata ogni forma di pubblicità ed ogni mezzo pubblicitario nei parchi, giardini, aiuole di verde, ad eccezione di quella eventualmente presente sui cestini porta-rifiuti e negli spazi appositamente allestiti.
3. La pubblicità con palloni frenati e simili non deve essere effettuata al di sopra dei centri abitati, o della fiera, della mostra o del mercato o dell'esposizione, o comunque sopra un assembramento di gente, ma ai bordi di essi ad una distanza, sulla perpendicolare, di almeno metri lineari 100.
4. In ogni caso, l'installazione di impianti pubblicitari è comunque vietata:
 - a. in posizioni che interferiscano con la panoramicità dei luoghi soggetti a vincolo paesaggistico o culturale, in quanto ne diminuiscono il godimento e le visuali prospettiche nonché in posizioni che interferiscano con la prospettiva degli edifici destinati al culto, ai cimiteri e su eventuali muri di cinta degli stessi;
 - b. su fregi, cornici, blautre, inferriate decorate, elementi architettonici in genere inseriti sulle pareti degli edifici anche se non vincolati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, fatto salvo specifica autorizzazione;
 - c. su balconi, ringhiere e parapetti, fatta eccezione per i cartelli "affittasi/vendesì" e quelli che pubblicizzano l'attività insediata nei locali a cui appartengono;
 - d. su alberi o con aggancio agli stessi;
 - e. in posizioni che possano interferire con impianti tecnologici, servizi pubblici o di pubblica utilità;
 - f. sui parapetti stradali ad eccezione di quelli espressamente adibiti dal Comune ad affissione pubblica;
 - g. negli appezzamenti agricoli e nelle aree a bosco, escluse le indicazioni di produzioni agricole tipiche o di aree dedicate a produzioni tipiche.
5. Le forme pubblicitarie effettuate mediante striscioni, cartelli o manifesti fuori dagli spazi riservati alle pubbliche affissioni su suolo pubblico o aperto al pubblico e la pubblicità acustica sono soggette ad apposita autorizzazione comunale con le seguenti limitazioni:
 - a. Striscioni, cartelli o manifesti fuori degli spazi riservati alle pubbliche affissioni:
 - non è consentita l'esposizione in corrispondenza di curve o dossi e ad una distanza inferiore a metri lineari 30 da incroci o innesti viari;

- per i cartelli o manifesti non è ammesso l'appoggio alle piante né ad altri infissi permanenti esistenti sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - per gli striscioni non è consentito fissare gli stessi a strutture di sostegno della rete elettrica o della segnaletica in genere e sui pali dell'illuminazione pubblica;
 - l'aggancio di striscioni ad edifici o ad altro dovrà effettuarsi osservando la massima cautela e sicurezza, in modo da non arrecare danno a persone o cose, ed il soggetto autorizzato è pienamente responsabile agli effetti civili e penali.
- b. Pubblicità acustica:
- è esclusa ogni forma di pubblicità inerente attività commerciali, artigianali ed economiche in genere;
 - è ammessa solo in forma itinerante;
 - è ammessa solo nelle fasce orarie seguenti: dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00 dei gironi feriali;
 - non è consentita in prossimità (50 ml) delle scuole, chiese, cimiteri e casa di riposo.
6. L'effettuazione della pubblicità dovrà garantire il transito pedonale e veicolare nel rispetto del decoro urbano, paesaggistico ed ambientale.
 7. Mediante apposita ordinanza sindacale le modalità di applicazione delle limitazioni di cui al presente articolo potranno essere ulteriormente esplicitate.
 8. È comunque vietata l'effettuazione della pubblicità mediante distribuzione di materiale se non nelle mani o al domicilio del destinatario e nelle seguenti forme:
 - sonora da posti fissi;
 - mediante il lancio sulla pubblica via di volantini o manifestini o simili;
 - mediante uso di cartelli portati sulla persona;
 - mediante abbandono di materiale pubblicitario sui veicoli in sosta.
 10. Eventuali eccezioni ai divieti di cui al precedente comma, dovranno essere autorizzate, in forma scritta, dal Sindaco.

Articolo 16 -Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.
3. Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o dei quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.
4. Si considerano rilevanti ai fini dell'applicazione del canone i messaggi da chiunque diffusi a qualunque titolo, salvo i casi di esenzione, compresi quelli diffusi allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura, i messaggi

finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato, nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

5. Rientrano nel presupposto pubblicitario tutte le forme di comunicazione aventi ad oggetto idee, beni o servizi, attuate attraverso specifici supporti al fine di orientare l'interesse del pubblico verso un prodotto, una persona, o una organizzazione pubblica o privata e non solo gli impianti pubblicitari come definiti dall'art.47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/92 e ss.mm.). Rientra, pertanto, nella debenza del canone qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti, indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione, obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti cui si rivolge il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, non implicando la funzione pubblicitaria una vera e propria operazione reclamistica o propagandistica, sicché vi rientrano anche le anonime riproduzioni di alcuni articoli in vendita quand'anche non richi amino la denominazione sociale del soggetto o specifici prodotti.
6. Fermo restante il disposto del comma 818, art. 1 della L.160/2019, il canone per l'autorizzazione pubblicitaria è in ogni caso dovuto al Comune anche quando la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, avvenga mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle province. Queste ultime restano titolari unicamente del canone di occupazione di cui alla lettera a) del comma 819, art. 1 della L.160/2019.

Articolo 17 -Soggetto obbligato

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.
3. Nel caso in cui non sia possibile individuare il titolare del mezzo pubblicitario, installato senza autorizzazione, ovvero il procedimento di riscossione nei suoi confronti abbia esito negativo, si notifica avviso di accertamento, di rettifica od invito al pagamento al soggetto indicato al secondo comma del presente articolo, sperando nei suoi confronti le azioni per il recupero del credito di imposta, accessori e spese.
4. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
5. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
6. L'amministratore di condominio procede al versamento del canone per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
7. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina.

Articolo 18 -Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le esposizioni pubblicitarie

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario e non soltanto della superficie occupata da scritte, calcolata in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro superiore, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi. Quando il messaggio pubblicitario non è inserito in un mezzo pubblicitario, il canone viene commisurato alla superficie della minima figura piana geometrica in cui sono circoscritti i messaggi pubblicitari.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva delle facciate utilizzate; per i mezzi bifacciali a facciate contrapposte, che non comportano sommatoria di efficacia pubblicitaria, la superficie di ciascuna facciata è conteggiata separatamente.
3. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche e per i mezzi gonfiabili il canone è calcolato in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
4. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile come un unico mezzo pubblicitario.
5. Per la pubblicità effettuata all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto rispettivamente al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio.
6. Il canone è in ogni caso dovuto dagli eventuali rimorchi (considerati come veicoli autonomi) anche se gli stessi circolano solo occasionalmente.
7. La pubblicità di cui commi 5 e 6 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e delle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione. Qualora la pubblicità sui veicoli venga effettuata in forma luminosa o illuminata, la relativa tariffa è maggiorata del 100%.
8. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
9. Il canone da applicare alla pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali, laddove autorizzati, è dovuto per ciascun giorno e per ciascuna persona o distributore fisso utilizzato per la distribuzione indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito.
10. Per la pubblicità sonora, qualora autorizzata, il canone è applicato per ciascun punto fisso di diffusione della pubblicità, ovvero, se itinerante, per ciascun veicolo circolante nelle ore consentite.
11. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni, fumogeni, lancio di oggetti o manifestazioni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa applicata prevista dall'allegato B del presente regolamento.
12. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal precedente comma 11.

13. L'applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari con impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, su beni ed aree private gravate da servitù di pubblico passaggio, purché visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico dell'intero territorio comunale, esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di suolo pubblico. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie utilizzata per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.
14. Per l'esposizione di mezzi pubblicitari individuati nell'allegato B del presente regolamento ai punti 1.1 (insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi punti), 1.2 (pubblicità ordinaria in forma luminosa od illuminata, effettuata con i mezzi indicati al punto 1.1 la tariffa base è maggiorata del 100%), 3.1 (pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli luminosi e simili, display e diodi, si applica l'imposta indipendentemente dal numero dei messaggi e per ogni metro quadrato di superficie) e 3.2 (per la pubblicità prevista al precedente punto 3.1, effettuata per conto proprio dell'impresa, si applica l'imposta in misura pari al 50% della tariffa sopra stabilita), il calcolo del canone è effettuato su base mensile per i primi tre mesi, con arrotondamento del periodo per eccesso; per durate superiori la tariffa applicata è quella stabilita per anno solare.
15. Per le esposizioni pubblicitarie effettuate con striscioni o altri mezzi simili che attraversano strade o piazze, la tariffa applicata per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di 15 giorni o frazione, è pari a quella prevista per la pubblicità ordinaria.
16. Per le esposizioni pubblicitarie di cui al precedente comma 13, primo periodo, previste nell'allegato B ai punti 1, 3, 4 e 7, la tariffa base è maggiorata del 10%.
17. Alle esposizioni pubblicitarie effettuate in occasione di fiere e manifestazioni, individuate da apposito provvedimento della Giunta comunale, si applica la tariffa giornaliera di cui all'allegato B, punto 10.

Articolo 19 -Suddivisione del territorio comunale

1. Per la diffusione di messaggi pubblicitari l'intero territorio comunale è classificato in un'unica categoria tariffaria e si stabilisce che la tariffa ordinaria è sempre quella annuale o giornaliera prevista per la prima categoria.

Articolo 20 -Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al beneficio economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività e in base al maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano, con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione.
2. La **tariffa standard** annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, che, moltiplicata per il coefficiente di cui al successivo comma 3, costituisce la **tariffa ordinaria**. Essa è determinata per ciascuna delle categorie su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo le zone previste nell'allegato A del presente regolamento.

3. Per le occupazioni o la diffusione di messaggi pubblicitari, la tariffa standard annua per i Comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti è pari ad € 30,00, mentre la tariffa standard giornaliera è fissata in € 0,60. Entrambe, ai sensi del comma 817 della Legge 160/2019, possono essere modificate tramite dei coefficienti moltiplicatori. In sede di prima applicazione del nuovo canone, i coefficienti moltiplicatori della tariffa standard e la risultante tariffa ordinaria sono di seguito riportati:

Tariffa ordinaria annuale per la diffusione di messaggi pubblicitari (Prima categoria ovvero zona A):

	Zona A 1 ^a cat.
Tariffa standard	30,00
Coefficiente di adeguamento territoriale	1,287
Tariffa ordinaria risultante	38,6

Tariffa ordinaria giornaliera per periodi inferiori all'anno per la diffusione di messaggi pubblicitari (Prima categoria ovvero zona A):

	Zona A 1 ^a cat.
Tariffa standard	0,60
Coefficiente di adeguamento territoriale	0,60
Tariffa ordinaria risultante	0,36

4. Per gli anni successivi, al fine di determinare la tariffa ordinaria, la Giunta Comunale potrà variare i predetti coefficienti moltiplicatori in un range di più o meno il 20%, tenuto conto della situazione socio economica del territorio. Le tariffe, se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.
5. **La tariffa applicata** viene determinata utilizzando i coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico indicati nell'allegato A al presente regolamento, che tengono conto del maggior o minor valore rispetto alle tariffe ordinarie, in relazione alla disponibilità dell'area, al vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, all'impatto ambientale e sull'arredo urbano, agli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
6. In relazione alle spese legate allo svolgimento dell'attività istruttoria, per il rilascio di provvedimenti di concessione o autorizzazione, è dovuto dal richiedente un importo che si somma al canone per un valore minimo complessivo non inferiore di € 15,00.

Articolo 21 -Determinazione del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie **permanenti**, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'esposizione pubblicitaria. La **tariffa applicata** è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria risultante da quanto previsto all'art. 20, comma 3, per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui all'allegato B. Quest'ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione o dell'esposizione pubblicitaria.
2. Per la diffusione di messaggi pubblicitari aventi inizio in corso d'anno il canone è dovuto per l'intero anno solare, ad eccezione del periodo 1° ottobre – 31 dicembre, esclusivamente per il primo anno di applicazione, per il quale l'importo del canone si applica per ogni mese o frazione con una tariffa pari ad un decimo di quella stabilita. Tale eccezione trova applicazione anche nel caso di rimozione del messaggio pubblicitario nel corso del 1° trimestre dell'anno.
3. Per le **esposizioni pubblicitarie temporanee** la **tariffa applicata** è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria relativa alla prima categoria, prevista all'art. 20, comma 3, per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui all'allegato B. Quest'ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati o lineari e per il periodo di esposizione pubblicitaria.
4. Qualora l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in forma luminosa o illuminata la tariffa applicata è maggiorata del 100 per cento.
5. Per la pubblicità effettuata con teli estetici o pannelli pittorici monofacciali non si considera rilevante ai fini del canone la superficie che riproduce il prospetto dell'edificio oggetto dell'intervento o l'immagine di un'opera d'arte che abbia attinenza con l'edificio o un'immagine a contenuto artistico espressamente riconosciuto nel provvedimento autorizzativo. La presenza di qualsiasi ulteriore elemento rientrante nel presupposto del canone, che non potrà superare il 10% della superficie totale dell'impianto, comporta il pagamento del medesimo calcolato in base alla vigente normativa.
6. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,0 e 8,0 la tariffa applicata è maggiorata del 50 per cento; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,0 la maggiorazione è del 100 per cento.

Articolo 22 -Fattispecie non assoggettate al canone

1. Sono esenti dal canone, in base quanto disposto dall'art. 1, comma 833, della Legge 160/2019, le seguenti fattispecie:
 - a. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - b. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - c. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;

- d. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - e. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. Nel computo della superficie determinato con i criteri di cui al precedente art. 18 finalizzato alla determinazione del limite di metri quadrati 5 si considera ogni insegna, indipendentemente dalla sua struttura o natura, anche se luminosa o illuminata, purché inserita nella struttura architettonica della sede dell'attività commerciale e di produzione di beni o servizi, con esclusione di insegne staccate funzionalmente e fisicamente dalla sede stessa. Se la superficie complessiva così determinata è superiore a metri quadrati 5 l'imposta è dovuta sull'intera superficie senza riduzioni o franchigie.
 - f. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - g. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
 - h. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
 - i. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - j. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposte nelle vetrine e nelle porte di ingresso dei locali medesimi, purché siano attinenti alla attività in essi esercitata e non superino la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
2. Sono esenti dal canone, in base quanto disposto dall'art. 1, comma 821, lettera f), della Legge 160/2019, le seguenti fattispecie:
- a. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;

- b. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- c. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- d. la pubblicità posta in essere dalle ONLUS (Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale) di cui al D.Lgs. 04/12/1997, n. 460;
- e. Le affissioni di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali sulle bacheche comunali di cui all'art. 31, comma 6. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere l'esenzione a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;
- f. le esposizioni pubblicitarie patrocinate dal Comune effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali, religiose, di beneficenza e sportive, qualora l'occupazione o la diffusione del messaggio pubblicitario sia effettuata per fini non economici;
- g. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- h. Le targhe, le insegne e le scritte storiche, qualificate come tali per l'esistenza da almeno 70 anni.

Articolo 23 -Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni del canone:
 - a. del 50% per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b. del 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - c. del 50% per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.
2. La presenza di eventuali sponsor o logotipi a carattere commerciale all'interno del mezzo pubblicitario consente di mantenere le riduzioni di cui al presente articolo a condizione che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con un limite massimo di 300 centimetri quadrati;

Articolo 24 -Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le esposizioni pubblicitarie temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio della autorizzazione o altro provvedimento analogo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per esposizioni pubblicitarie temporanee autorizzate per periodi pluriennali, senza soluzione di continuità, ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione, secondo la tariffa ordinaria di anno in anno vigente, con versamento anticipato del relativo canone.

3. Qualora l'importo annuo del canone temporaneo sia superiore ad €. 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento rateale (aventi scadenza il 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre). In ogni caso il versamento dell'acconto pari al 50% va effettuato contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, mentre il versamento a saldo del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di esposizione pubblicitaria.
4. Per le esposizioni pubblicitarie permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione ed è calcolato proporzionalmente rispetto alla scadenza dell'anno solare. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio. Per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate trimestrali, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione, per gli anni successivi le scadenze rateali sono 31 gennaio, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre.
5. Nel caso di cessazione dell'esposizione pubblicitaria permanente in corso d'anno, il versamento a saldo del canone deve essere effettuato entro la data di cessazione.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 26 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno prefestivo o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019. Nel caso di concessione del servizio a terzi il versamento del canone è versato secondo le disposizioni dell'art. 9ter della Legge Provinciale 15 novembre 1993 n.36.
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 25 -Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono, oltre alla Polizia Municipale, il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, ai quali siano stati conferiti gli appositi poteri ai sensi dell'art. 1, comma 179 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

Articolo 26 -Sanzioni e indennità

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 della Legge 449/1997, si stabilisce che per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone per un massimo di euro 500. Oltre alla sanzione saranno applicati gli interessi pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 296/2006.
2. La sanzione prevista al comma 1 è ridotta ad un ottavo nel caso di versamento spontaneo della medesima contestualmente al canone, o alle rate stabilite, e agli interessi legali calcolati a giorno entro il termine di un anno dalla data di scadenza stabilita per il versamento. L'agevolazione sanzionatoria di cui al presente comma non è usufruibile laddove sia iniziata formalmente l'attività di controllo del Comune ovvero l'importo dovuto sia stato richiesto con la notifica di una richiesta di versamento.
3. Alle diffusioni di messaggi pubblicitari considerate abusivi ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a. per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le diffusioni di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le altre diffusioni di messaggi pubblicitari. Per tutte le fattispecie temporanee, ai fini del calcolo della sopra citata indennità, il periodo minimo da considerare è sempre di trenta giorni, salvo che dal verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale non risulti un periodo superiore. In presenza di più accertamenti nei trenta giorni successivi al precedente, non sarà conteggiato nel calcolo dei trenta giorni, il periodo già eventualmente addebitato.
 - b. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma.
 - c. in ogni caso quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 689/1981, in deroga a quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera b) del precedente comma sono ridotte al 50% se il versamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La riduzione del presente comma non

è applicabile in presenza di ricorso o impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo.

5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'esposizione pubblicitaria abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano la diffusione di messaggi pubblicitari abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
8. L'omesso pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo può consentire all'Ente di considerare decaduta la concessione come previsto dall'art. 12 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che la diffusione di messaggi pubblicitari sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni previste dal presente articolo.

Articolo 27 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, nonché all'immediata copertura della pubblicità in tal modo effettuata, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato l'esposizione pubblicitaria o per conto dei quali la pubblicità è stata effettuata.
2. Nei casi di diffusione di messaggi pubblicitari abusivi, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione del mezzo pubblicitario ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove la diffusione di messaggi pubblicitari possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risultino pagate le spese di custodia. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in

sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 28 -Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione o al Concessionario del servizio, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile di cui all'art. 4 del presente Regolamento, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 29 -Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 802, della legge 160/2019, gli interessi di mora sono conteggiati al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

Articolo 30 -Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.

4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 31 -Particolari tipologie di esposizione pubblicitarie

1. **Pubblicità realizzata su veicoli pubblicitari - “camion vela” e “auto pubblicitarie”:**
 - a. Sui veicoli e sui velocipedi è consentita la pubblicità unicamente nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada D.P.R. 495/1992.
 - b. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari “mobili”, non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, cioè nel caso di sosta, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità; viceversa, se la pubblicità è visibile, tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi. Nel caso di sosta autorizzata si applicano le tariffe di cui all'allegato C, punto 2.3.
 - c. I veicoli omologati come auto pubblicitarie di cui all'articolo 203, comma 2, lettera q) del D.P.R. 495/1992, se operano nel territorio comunale, con sosta permanente e continuativa, devono essere preventivamente autorizzati e devono corrispondere il canone in funzione della superficie pubblicitaria esposta e per il periodo di permanenza. Valgono i limiti e divieti posti dal Codice della Strada e dal Piano Generale degli Impianti Pubblicitari se vigente. Nel caso di sosta autorizzata si applicano le tariffe di cui all'allegato C, punto 2.3.
2. **Pubblicità realizzata su vetrine e su carrelli dei supermercati:**
 - a. è consentita l'apposizione di messaggi a contenuto pubblicitario sulle vetrine di negozi a condizione che gli stessi siano inerenti l'attività economica esercitata all'interno di tali locali o che riguardino la promozione di vendite in periodi speciali, cartelli/stendardi di affittarsi/vendesi compresi.
 - b. Qualora vi fossero degli spazi della vetrina ordinariamente deputati all'esposizione di messaggi pubblicitari, lo spazio può essere considerato come uno specifico mezzo pubblicitario permanente ai fini del presente regolamento.
 - c. La pubblicità fatta attraverso i cartelli mobili bifacciali posti fronte retro sui carrelli della spesa di supermercati o centri commerciali, qualora promuovano il medesimo prodotto o la stessa ditta commerciale, devono considerarsi un'unica inserzione, nell'ambito dello stesso carrello, in quanto assolvono a un'unitaria funzione pubblicitaria.
3. **Frecce direzionali – Pre-insegne:**
 - a. le pre-insegne o frecce direzionali vanno considerate ad ogni effetto come forme pubblicitarie finalizzate ad incentivare la domanda di beni o servizi o a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato e, come tali, devono scontare il canone con i criteri fissati nel presente regolamento.
 - b. Nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo.

- c. Le pre-insegne devono avere forme, dimensioni e caratteristiche in conformità con il Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione. Sono soggette al rilascio di specifica autorizzazione per singolo impianto.
4. **Locandine:** in tutto il territorio comunale le locandine pubblicitarie devono essere collocate esclusivamente all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno.
5. **Striscioni e gonfaloni:** L'esposizione di striscioni e gonfaloni recanti pubblicità commerciale e pubblicità senza rilevanza economica è ammessa soltanto nelle posizioni individuate preventivamente dall'Amministrazione comunale.
6. **Bacheche comunali:** il Comune mette a disposizione degli impianti destinati all'affissione di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, comunque prive di rilevanza economica. L'utilizzo delle bacheche comunali è regolamentato dal "disciplinare dell'uso delle bacheche comunali per il servizio di affissioni", approvato dalla Giunta comunale.

Articolo 32 -Dichiarazioni per particolari fattispecie

1. Per le tipologie di esposizioni pubblicitarie riportate nel presente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o autorizzazione, così come previsto dalla lettera "e" del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Per l'esposizione di locandine all'interno dei negozi e dei pubblici esercizi ancorché visibili dall'esterno è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente l'esposizione. È facoltà dell'ufficio prevedere la timbratura delle singole locandine.
3. Per la pubblicità realizzata con distribuzione di volantini, manifestini e/o oggetti promozionali è prevista la presentazione della dichiarazione con contestuale versamento del canone da effettuarsi entro il giorno precedente la distribuzione. Il personale incaricato alla distribuzione dovrà conservare copia della dichiarazione da esibire agli agenti e al personale incaricato al controllo sul territorio.
4. Per la pubblicità per conto proprio o per conto terzi realizzata su veicoli è prevista la dichiarazione da presentare al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. La dichiarazione deve essere effettuata prima che il veicolo circoli con la pubblicità esposta. La dichiarazione dovrà riportare copia del libretto di circolazione dal quale rilevare titolarità, marca e modello e numero di targa del veicolo
5. Per la pubblicità realizzate sulle vetrine o porte d'ingresso relativamente l'attività svolta all'interno dei locali, realizzata con cartelli, adesivi e altro materiale facilmente amovibile, è prevista la dichiarazione con contestuale versamento del canone. È possibile effettuare un'unica dichiarazione annuale relativamente ad uno spazio espositivo nel quale veicolare diversi messaggi pubblicitari durante l'anno.
6. I cartelli "vendesi/affittasi" degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato, non sono soggetti alla presentazione della comunicazione di pubblicità. Per i medesimi cartelli, se di misura fino a un metro quadrato è prevista la presentazione di dichiarazione e il contestuale versamento del canone, qualora invece siano di superficie superiore ad un metro quadrato, è necessaria la preventiva autorizzazione all'installazione.

7. La pubblicità effettuata all'interno di luoghi aperti al pubblico (ad esempio, gli stadi e gli impianti sportivi, i cinema, i teatri, le stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, i centri commerciali, gli androni condominiali, ecc.) se non visibile dalla pubblica via, non è soggetta a preventiva autorizzazione, ma, in ogni caso, è tenuta alla presentazione di apposita dichiarazione annuale ed al relativo pagamento del canone, ove non esente. La dichiarazione deve essere presentata sugli appositi moduli predisposti dall'ente e deve essere munita delle attestazioni di rispetto e conformità al presente Regolamento.
8. Le affissioni di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali di cui all'art. 31, comma 6, non sono soggette alla presentazione della comunicazione di pubblicità.
9. Le dichiarazioni previste dal presente articolo, nel caso di affidamento del servizio ad un Concessionario, vanno inoltrate direttamente a quest'ultimo.

TITOLO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 33 -Gestione del servizio Pubbliche Affissioni

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune o del concessionario del servizio, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 18 di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. Atteso che gli attuali impianti esistenti ed accertati rispondono alle esigenze effettive di necessità ed ai criteri generali precedentemente determinati, la ripartizione degli stessi è così determinata:
 - a. per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale o comunque prive di rilevanza economica il 10 per cento;
 - b. per le affissioni di natura commerciale il 90 per cento;

Articolo 34 -Modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo, nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi per tutta la durata dell'affissione.
3. Il ritardo nelle effettuazioni delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune o il concessionario deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
7. Il Comune o il concessionario, se il servizio è gestito in tale forma, ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 7.00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone con un minimo di Euro 30,00 per ciascuna commissione. Tale maggiorazione può, con specifica previsione nel capitolato d'oneri, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio, se gestito in tale forma, quale rimborso per i maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di lavoro.

Articolo 35 -Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposto un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente e non superiore al doppio della stessa.

Articolo 36 -Riduzione del canone Pubbliche Affissioni

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 37;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

- c. per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche se riportano la indicazione dello sponsor.

Articolo 37 -Esenzioni dal canone Pubbliche Affissioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
- a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b. i manifesti delle autorità militari;
 - c. i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province relativi ad attività istituzionali;
 - d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g. i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Articolo 38 -Determinazione del canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone a favore del Comune o del concessionario che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del canone da applicare alle pubbliche affissioni è calcolata per il formato standard di cm. 70x100 ovvero 100x70 o frazione, ed è la seguente:

	per i primi 10 giorni	per ogni 5 giorni successivi
Tariffa standard giornaliera €/mq. (art. 1, c. 827 L. 160/2019)	0,60	0,6
Tariffa standard per formato cm 70x100 (0,60/cm 100xcm70)	0,42	0,42
Coefficiente di adeguamento territoriale	3,6904	1,1
Tariffa applicata risultante, arrotondata al 3° decimale	1,55	0,46

3. Per formati maggiori, multipli del formato standard, la stessa è adeguata proporzionalmente, come meglio evidenziato nell'allegato B, punto 10 del presente regolamento.
4. Per gli anni successivi, al fine di determinare la tariffa ordinaria, la Giunta Comunale potrà variare i predetti coefficienti moltiplicatori in un range di più o meno il 20%,

tenuto conto della situazione socio economica del territorio. Le tariffe, se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.

5. Il canone è maggiorato del 100 per cento qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in spazi scelti. La facoltà conferita al committente di scelta degli impianti è data esclusivamente per un numero limitato e definito di impianti pubblicitari suddivisi nei circuiti destinati alle affissioni.
6. Il canone per l'affissione è maggiorato del 50 per cento in caso di richieste di affissioni inferiori a cinquanta fogli. Analoga maggiorazione è dovuta per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli. Per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli è dovuta una maggiorazione del 100 per cento.

Articolo 39 -Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art. 24 del presente regolamento.
2. Entro il termine di cinque anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza; il Comune è tenuto a provvedere nel termine di centottanta giorni.
3. Ai sensi dell'art. 1 comma 166 della L 27.12.2006, n. 296 il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Articolo 40 -Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo si applicano le disposizioni di cui al Titolo II.

TITOLO IV – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Articolo 41 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Articolo 42 -Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale nomina il Funzionario responsabile che provvede all'applicazione del canone, all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale inerente tutti gli aspetti finanziari, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, fatte salve le competenze specifiche dei vari uffici in materia di autorizzazioni, concessioni e permessi.
2. Le funzioni di cui al comma 1, nel caso di concessione del servizio a terzi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, sono esercitate dal Concessionario.

Articolo 43 -Tipologie di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno e, comunque, non superiore a ventinove anni.
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno eccetto quelle effettuate per attività edilizia che indipendentemente dalla durata sono sempre considerate temporanee. Se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste da specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.

Articolo 44 -Occupazioni occasionali

1. Si intendono occupazioni occasionali:
 - a. le occupazioni di non più di 10 mq effettuate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, culturali, ricreative, assistenziali, celebrative, sportive e sociali non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 12 ore;
 - b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività e ricorrenze civili e religiose;
 - c. le occupazioni di spazi pubblici antistanti la propria abitazione di durata non superiore a una giornata, non ricorrenti, per piccoli lavori di riparazione e manutenzione dell'edificio, che comportino una occupazione di suolo pubblico di non più di 10 mq, senza opere cantieristiche fisse, purché sia garantita la circolazione veicolare e pedonale, nonché siano rispettate le norme del codice della strada;
 - d. le occupazioni per operazioni di manutenzione del verde, anche con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 4 ore;

- e. l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.) non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 4 ore;
 - f. occupazioni di durata non superiore a 60 minuti;
 - g. occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
2. Per le occupazioni di cui al comma 1, dalla lettera a) alla lettera e) la concessione si intende accordata a seguito di apposita comunicazione scritta consegnata o altrimenti fatta pervenire, almeno tre giorni lavorativi prima dell'occupazione, all'Ufficio comunale competente, che potrà vietarle o assoggettarle a particolari prescrizioni.
 3. Per le occupazioni di cui al comma 1, dalla lettera f) alla lettera g) non è richiesta la concessione.

Articolo 45 -Occupazioni d'urgenza

1. Nei casi di forza maggiore o per motivi urgenti, speciali e imprevedibili di rilevante interesse pubblico, oppure quando occorre provvedere senza indugio all'esecuzione di lavori, l'occupazione è consentita, eccezionalmente, anche prima di avere presentato la domanda e conseguito il rilascio del provvedimento di concessione.
2. L'occupante ha tuttavia l'obbligo di dare immediata comunicazione, comunque entro le ore 12,00 del primo giorno lavorativo successivo a quello in cui l'occupazione è iniziata, all'ufficio comunale competente, che potrà indicare eventuali prescrizioni. Dovrà inoltre presentare la domanda di concessione in sanatoria, entro il terzo giorno lavorativo seguente all'inizio dell'occupazione, specificando la necessità per l'eventuale ulteriore periodo necessario per il ripristino, oltre alla messa in sicurezza. Alla domanda è allegato l'eventuale verbale dell'autorità pubblica che è stata fatta intervenire per la situazione di pericolo determinatasi. Il Responsabile del Procedimento provvederà ad accertare l'esistenza o meno delle condizioni di somma urgenza e quindi al rilascio della concessione in sanatoria previo il pagamento del canone dovuto. L'eventuale proroga fino ad un massimo di ulteriori 5 giorni deve essere concessa con le stesse modalità e alle stesse condizioni.

Articolo 46 -Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a. realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b. occasionali come definite dal presente regolamento per le quali non è stata inviata la prescritta comunicazione o attuate contro divieti delle autorità pubbliche;
 - c. eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - d. protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - e. mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - f. effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.

2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il Responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane, l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
6. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 47 -Istanze per l'occupazione di suolo pubblico

1. L'occupazione di strade, di spazi ed aree pubbliche è consentita solo previo rilascio di un provvedimento espresso di concessione. Chiunque intenda occupare nel territorio comunale spazi ed aree deve preventivamente presentare apposita istanza secondo la modulistica e le indicazioni definite dagli uffici competenti, in ragione della tipologia di occupazione.
Tutti coloro che intendono effettuare occupazioni di suolo pubblico sono tenuti a presentare domanda anche nei casi in cui trova applicazione la disciplina dello Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui all'art. 16 sexies della L.P. 23/1992.
Rispetto alla data di inizio dell'occupazione la domanda va presentata in tempo utile a consentire la conclusione del procedimento, nel rispetto dei termini stabiliti dal vigente Regolamento, salvo quanto disposto per le occupazioni d'urgenza.

In assenza di un termine specifico, il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data di presentazione all'ente dell'apposita istanza per le occupazioni permanenti e di 15 giorni per quelle temporanee.

2. La domanda deve essere presentata in bollo, fatti salvi i casi di esenzione previsti dalla legge, e deve contenere, pena la sua improcedibilità, gli estremi di identificazione del soggetto richiedente, del legale rappresentante in caso di impresa o altro ente, le caratteristiche dell'occupazione che si intende realizzare, l'ubicazione e la determinazione della superficie di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare, la relativa misura di superficie o estensione lineare, la destinazione d'uso e deve essere sottoscritta dal soggetto istante o da chi lo rappresenta e sia munito dei poteri di firma.
3. In caso di modifica dell'occupazione in essere effettuata sulla base di titolo rilasciato dall'ente, la procedura da seguire è quella descritta dai commi 1 e 2 del presente articolo. In caso di rinnovo o proroga delle occupazioni esistenti è ammessa la dichiarazione di conformità ai contenuti dell'occupazione già rilasciata.
4. La domanda deve essere corredata, ove occorra, dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda, compresi gli estremi di identificazione di eventuali autorizzazioni di cui sia già in possesso, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività soggetta ad autorizzazione.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 46 del DPR 445/2000 "Testo Unico sulla documentazione amministrativa".

La comunicazione inviata dall'Ufficio in merito alla mancanza degli elementi di cui al punto precedente, senza che si sia provveduto alla loro integrazione nel termine ivi indicato, non inferiore a 20 giorni, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione della domanda. La richiesta di documentazione integrativa deve contenere tale informazione.

L'avviso inviato dall'Ufficio che comunica una causa di impedimento oggettivo all'accoglimento della richiesta, vale quale provvedimento finale di diniego e archiviazione, decorso il termine previsto nella richiesta per l'inizio dell'occupazione, senza che nulla sia pervenuto in merito da parte dell'istante.

5. Analoga domanda deve essere presentata per effettuare modificazioni del tipo e/o della superficie dell'occupazione e per ottenere la proroga di occupazioni preesistenti.
6. Anche se l'occupazione rientra tra le fattispecie esenti dal pagamento del canone, l'utilizzatore deve richiedere ed ottenere il titolo per l'occupazione.
7. Le occupazioni occasionali sono soggette alla procedura prevista all'articolo 44.
8. La copia del provvedimento amministrativo dovrà essere inviata, a cura dell'ufficio competente al rilascio, agli uffici comunali preposti alle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per i relativi adempimenti, ovvero all'eventuale soggetto concessionario del servizio.

Articolo 48 -Ufficio comunale competente

1. La richiesta di occupazione di cui all'art. 47 deve essere presentata ai seguenti Uffici:
 - a. Settore Tecnico-Urbanistico – servizio tecnico:
 - domanda per occupazioni di suolo pubblico permanenti o temporanee derivanti da attività edilizia, compresi interventi marginali di manutenzione;

- domanda per l'autorizzazione allo scavo relativa alle occupazioni realizzate mediante attraversamento del suolo con condutture ed impianti;
 - domanda per occupazioni di suolo pubblico con insegne, tende e simili a carattere stabile;
 - domanda per occupazioni temporanee di suolo pubblico riguardanti parchi e giardini e aree verdi;
 - domanda per tutte le occupazioni di suolo pubblico permanenti non rientranti nella specifica competenza di altri Uffici (bocche lupaie, tubazioni nel sottosuolo, chioschi, impianti pubblicitari ecc.).
- b. Settore Tecnico-Urbanistico – servizio edilizia privata e urbanistica:
- domanda per occupazione suolo pubblico con tabelle di indicazione segnaletica e passi carrabili.
- c. Settore Affari generali – servizio attività economiche:
- domanda per le occupazioni inerenti le attività commerciali, fatto salvo quanto previsto per fiere e mercati al titolo V del presente regolamento;
 - domanda per l'occupazione di suolo pubblico temporanea o permanente antistante i pubblici esercizi.
 - domanda per l'occupazione in occasione di sagre, feste e concerti.
- d. Polizia Locale:
- domanda per le occupazioni in occasione di spettacoli viaggianti e per occupazioni aventi natura occasionale quali ad esempio traslochi, concerti, manifestazioni sportive, raduni, manifestazioni religiose, raccolta firme, deposito materiali, occupazioni a carattere politico ecc..
2. Le istanze pervenute al comune vengono assegnate al Responsabile del Procedimento individuato al comma 1, che cura la relativa istruttoria e ogni altro adempimento procedimentale necessario per l'adozione del provvedimento finale.
3. Il Responsabile del Procedimento, terminata l'istruttoria, deve acquisire l'ammontare del canone di concessione da indicare nel provvedimento di autorizzazione o concessione, il cui conteggio è effettuato dall'ufficio comunale preposto.

Articolo 49 -Istruttoria amministrativa

1. L'ufficio comunale competente al rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione riceve l'istanza o la comunicazione di occupazione di suolo pubblico. Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria e la conclude entro 30 giorni per le concessioni o autorizzazioni permanenti e entro 15 giorni per quelle temporanee.
Qualora l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine è interrotto ai sensi dell'art. 16 L. 241/90.
2. Qualora durante l'istruttoria della domanda il richiedente non sia più interessato ad ottenere il provvedimento di concessione o autorizzazione, deve comunicarlo entro il termine previsto per la conclusione del procedimento; oltre tale termine è dovuta un'indennità pari al 15% del canone che si sarebbe dovuto versare a seguito del rilascio del provvedimento di concessione o autorizzazione, con un importo minimo di € 30,00 ed un massimo di € 80,00.
3. L'ufficio acquisisce direttamente le certificazioni, i pareri e la documentazione già in possesso dell'amministrazione o di altri enti pubblici. In caso di più domande aventi ad

oggetto l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto da altre norme specifiche, costituiscono condizione di priorità, oltre alla data di presentazione e protocollazione della domanda, le occupazioni effettuate per motivi di pubblico interesse e quelle già calendarizzate dall'Amministrazione comunale. L'Amministrazione potrà con separato provvedimento prevedere per specifiche aree anche sistemi diversi di rotazione nell'utilizzo.

4. Il responsabile del procedimento, verificata la completezza e la regolarità della domanda, provvede ad inoltrarla immediatamente agli uffici preposti al rilascio di eventuali nullaosta, sia relativamente alla viabilità che per l'acquisizione di eventuali specifici pareri.
5. Nell'istruttoria della domanda sarà tenuto particolarmente conto della circolazione, dell'igiene, della sicurezza pubblica e dell'estetica (specie per quanto attiene alle richieste di occupazione di marciapiedi, piazze, zone limitrofe a strade prive di marciapiede, aree e spazi antistanti gli esercizi commerciali), con l'osservanza delle specifiche disposizioni di legge ed in particolare in materia di viabilità e circolazione stradale, di edilizia, di pubblici servizi, di esercizi commerciali e di quant'altro previsto nei regolamenti, piani, programmi comunali. Quindi, per ragioni estetiche o di altra natura nella concessione possono essere previste delle prescrizioni per l'adozione e l'uso di apposite ed idonee attrezzature - tipo (come chioschi, tende, ombrelloni, ecc.) od imporre l'adozione di speciali dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture - tipo o altro).
6. Le occupazioni devono rispettare i seguenti principi:
 - a. L'occupazione deve sempre garantire uno spazio consono al passaggio dei pedoni ed alle persone con ridotta mobilità.
 - b. L'occupazione per cantieri non può essere effettuata in aderenza alle vetrine di un esercizio commerciale o di pubblico esercizio e deve rispettare una distanza minima di metri due dalla vetrina, a meno che il proprietario o possessore dell'attività non autorizzi l'occupazione in adiacenza o ad una distanza inferiore.
 - c. In caso di lavori sul medesimo edificio in cui al piano terra sono ospitati esercizi pubblici o commerciali, i ponteggi possono essere comunque realizzati in aderenza garantendo l'accesso all'ingresso e la visibilità delle vetrine opportunamente protetti. Eventuali tunnel dovranno essere adeguatamente illuminati durante tutte le 24 ore, a spese dell'occupante.
 - d. L'occupazione di spazi a servizio dell'esercizio commerciale o del pubblico esercizio non può occupare spazi maggiori rispetto al fronte prospiciente il proprio esercizio. L'occupazione di spazi ai lati di questo è subordinata all'assenso dei proprietari o possessori delle attività aperte confinanti a piano strada.
 - e. L'occupazione di spazi a servizio dell'esercizio commerciale o del pubblico esercizio non può essere separata, rispetto all'esercizio o attività, da strade aperte al transito di veicoli.
 - f. L'occupazione di spazi a servizio dell'esercizio commerciale o del pubblico esercizio in strade non aperte al transito di veicoli è ammessa solo sul lato della strada occupato dall'attività che la richiede a meno che il proprietario o possessore dell'attività a piano strada svolta sul lato opposto della stessa strada non esprima il proprio consenso anche all'occupazione sul proprio lato.
 - g. Nel caso di locali ad uso commerciale non utilizzati per attività, l'occupazione antistante ai locali viene rilasciata temporaneamente, con la condizione espressa

che la stessa potrà essere revocata, nel caso in cui i locali venissero nuovamente utilizzati ed i proprietari o possessori delle attività non rilasciassero il consenso previsto dalla lettera d).

7. Sono rigettate le domande di occupazione di aree e spazi pubblici non conciliabili con le esigenze della pubblica viabilità e dei pubblici servizi.

Articolo 50 -Deposito cauzionale

1. Il responsabile del procedimento, entro il rilascio della concessione o autorizzazione, richiede il versamento di un deposito cauzionale o di una fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria con clausola di pagamento a prima richiesta, nei seguenti casi:
 - a. l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo di ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - b. dall'occupazione possano derivare danni di qualsiasi natura al bene pubblico;
 - c. particolari motivi e circostanze lo rendano necessario in ordine alle modalità o alla durata della concessione.
2. L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito dall'ufficio competente su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori, alla possibile compromissione e ai costi per il ripristino dei luoghi e al danno derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali del concessionario. Lo svincolo del deposito cauzionale e/o l'estinzione della garanzia fideiussoria sono subordinati alla verifica tecnica del ripristino dello stato dei luoghi.
3. Si prescinde dalla richiesta del deposito cauzionale, previa verifica con gli uffici competenti, quando l'occupazione è connessa ad un evento o rientra in un palinsesto di eventi, per il quale questi ultimi uffici abbiano già richiesto al soggetto organizzatore fidejussioni e/o polizze assicurative a copertura dei danni tutti derivanti dalla realizzazione dell'evento che comprendano anche la tipologia del danno derivante dalla manomissione.

Articolo 51 -Rilascio della concessione

1. Riscontrato l'esito favorevole dell'istruttoria si procede alla determinazione del canone dandone comunicazione al richiedente con l'avvertenza che il perfezionamento della pratica è subordinato al pagamento del canone entro la scadenza indicata. In difetto l'ufficio provvederà alla sua archiviazione nonché all'addebito delle somme previste dall'art. 49, comma 2.
2. In tutti i casi di concessioni permanenti l'Amministrazione regola i rapporti discendenti dalla concessione mediante apposito disciplinare. E' facoltà dell'Amministrazione accompagnare la concessione con un disciplinare anche nel caso di concessioni temporanee. Il disciplinare potrà prevedere anche un parziale utilizzo pubblico con eventuale riduzione proporzionale del canone. Lo schema di disciplinare è approvato con deliberazione della Giunta comunale.
3. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio o rinnovo dell'autorizzazione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per canoni di occupazione precedenti o per debiti tributari o per debiti derivanti dall'irrogazione di sanzioni amministrative o per tariffe dei servizi comunali. Non si considera moroso chi

ha aderito ad un piano di rateazione e provvede regolarmente al versamento delle rate concordate.

4. Le concessioni sono ritirate presso gli sportelli di competenza o inviate telematicamente, dopo l'avvenuto pagamento del canone, quando dovuto.
5. Il provvedimento di concessione rappresenta il titolo in base al quale il richiedente può dare inizio all'occupazione, salvo quanto previsto all'articolo 45 in caso di occupazioni di urgenza. L'occupazione è efficace alle condizioni previste nel titolo e consentita, dalla data indicata nel provvedimento ovvero dal momento dell'acquisizione da parte del richiedente, se successiva, fermo restando il pagamento dell'importo calcolato sulla base dell'istanza.
6. La concessione è valida per il periodo in essa indicato e deve essere esibita a richiesta del personale incaricato della vigilanza.
7. Il verbale di consegna alla ditta esecutrice dei lavori relativi ad un'opera pubblica di competenza comunale debitamente approvata, sostituisce la concessione prevista dal presente Regolamento e l'autorizzazione di cui agli articoli 21 e 27 del Codice della Strada ove riporti precisa e formale indicazione del suolo pubblico oggetto di occupazione e delle relative prescrizioni.

Articolo 52 -Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri o di subconcessione. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 - a. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia di materiali e smaltimento dei rifiuti;
 - b. custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 - c. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 - d. versare il canone alle scadenze previste;
 - e. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 - f. di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito degli oneri sostenuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale prestato;
 - g. di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, eventuali prescrizioni, nonché osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.

- h. di custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 - i. di rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione;
 - j. di sottostare ad ogni altra prescrizione e condizione riportata negli atti di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione. Lo stesso iter procedurale vale in caso di cessione a terzi di immobili con passi o accessi carrabili.
 3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di concessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante e verificata da parte dell'ufficio competente. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
 4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
 5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
 6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 56, dell'art. 57, comma 1 e dell'art. 46 del presente regolamento.
 7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 53 -Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico come rilasciato ai sensi dell'art. 51, è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza all'ufficio competente.
2. La domanda di rinnovo delle occupazioni permanenti deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 47 del regolamento almeno

un mese prima della scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e il periodo richiesto.

3. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. Il concessionario deve inoltrare domanda di proroga almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente ai fini del conteggio del canone dovuto, tenuto conto dell'intera durata dell'occupazione.
4. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione, o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione.
5. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone, salvo quanto previsto dall'articolo 49, comma 2.
6. In assenza della comunicazione di cui al comma 4 nei termini previsti, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.
7. È consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio, ad occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico di riduzione dello spazio occupato, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 31° giorno successivo alla cessazione o alla riduzione dell'occupazione.
8. Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza.
9. Per le occupazioni permanenti la cessazione anticipata deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.
10. Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dal presente Regolamento all'art. 50, comma 2.

Articolo 54 -Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è

notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.

6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 55 -Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 - a. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 - b. l'uso improprio del suolo pubblico;
 - c. la violazione della norma di cui all'art. 52 relativa al divieto di subconcessione;
 - d. il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
 - e. la mancata occupazione senza comunicazione di un giustificato motivo, salvo diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione/autorizzazione, entro 30 (trenta) giorni per le concessioni permanenti e 5 (cinque) giorni per le concessioni temporanee. Il termine decorre dalla data iniziale dell'occupazione fissata nell'atto di concessione;
 - f. la mancata occupazione, senza comunicazione di un giustificato motivo e salvo la diversa previsione contenuta nel provvedimento di concessione/autorizzazione, per più di 21 giorni consecutivi.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.
3. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
4. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
5. Sono cause di estinzione della concessione:
 - a. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 - b. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o

liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.

- c. il trasferimento a terzi dell'immobile per il quale è stata rilasciata concessione per accesso o passo carrabile.
6. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 56 -Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico. Per spazi soprastanti o sottostanti il suolo la superficie soggetta è quella eccedente l'eventuale occupazione contemporanea del suolo. Il canone è dovuto anche per l'occupazione di aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita una servitù di pubblico passaggio.
2. Gli atti di concessione e autorizzazione previsti dal presente regolamento hanno altresì valore di permessi comunali in applicazione delle norme previste dal Titolo II, Capo I del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della strada), ma non si sostituiscono in alcun modo ai permessi edilizi per i quali occorre fare riferimento alla specifica disciplina.

Articolo 57 -Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 823 dell'articolo 1 della legge n.160/2019 il canone è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva di cui all'art. 46, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. L'amministratore di condominio procede al versamento del canone per le occupazioni o per le esposizioni pubblicitarie relative al condominio. Le richieste di pagamento e di versamento relative al condominio sono indirizzate all'amministratore ai sensi dell'articolo 1131 del codice civile.
5. A seguito di variazione del rappresentante del condominio l'amministratore subentrante è tenuto a comunicare formalmente al Comune la sua nomina.
6. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare le procedure di cui agli articoli 54 e 55, il Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Articolo 58 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
 - a. durata dell'occupazione;
 - b. superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni al mezzo metro superiore;
 - c. tipologia;
 - d. finalità;
 - e. zona occupata, in ordine di importanza, che determina il coefficiente legato al beneficio economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
2. La superficie soggetta al canone è sempre arrotondata per eccesso al mezzo metro quadrato o lineare superiore.
3. Per i passi carrabili, nel caso non rientrino fra le occupazioni non assoggettate al canone di cui al successivo art. 62, la superficie si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale, come indicato nel successivo art. 71, comma 3. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
4. Non sono soggette al canone le occupazioni di suolo che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
5. Per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato si procede alla loro sommatoria, con arrotondamento per eccesso al mezzo metro quadrato superiore, purché l'occupazione insista all'interno della medesima area di riferimento.
6. Per le superfici superiori al mezzo metro quadrato e quindi autonomamente imponibili, purché insistenti all'interno della medesima area di riferimento, il canone è determinato dalla sommatoria delle stesse con arrotondamento per eccesso al mezzo metro quadrato superiore.
7. Per le occupazioni temporanee consecutive che si protraggono nel primo semestre dell'anno solare successivo trova applicazione la tariffa in vigore all'inizio dell'occupazione; oltre al primo semestre la tariffa sarà conteggiata considerando i singoli periodi di occupazione dei diversi anni solari. Per occupazioni temporanee riferite a periodi pluriennali non consecutivi le stesse vanno calcolate considerando autonomamente ciascun anno solare.
8. Per l'autorizzazione/concessione riguardante più giorni/periodi non consecutivi all'interno del medesimo anno solare, gli stessi saranno computati singolarmente ed il limite di cui al successivo art. 60, comma 6 sarà applicato all'ammontare totale dell'atto.

Articolo 59 - Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in quattro categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare:
 - a. **PRIMA CATEGORIA:** le aree pubbliche poste all'interno del perimetro del centro abitato di Lavis (deliberazione della Giunta comunale n. 153 dd. 27/05/2008 e successive modifiche) e del luogo storico del commercio (deliberazione della Giunta comunale n. 244 di data 07/09/2010 e successive modifiche);
 - b. **SECONDA CATEGORIA:** tutte le altre aree pubbliche, non classificate nella prima categoria, poste all'interno dei centri abitati (deliberazione della Giunta comunale n. 153 dd. 27/05/2008 e successive modifiche) ed escluse le aree produttive di cui agli art. 40 e 41 delle norme di attuazione del Piano Regolatore generale e relativa planimetria, strade interne alle stesse aree comprese;
 - c. **TERZA CATEGORIA:** tutte le altre aree pubbliche poste all'interno delle aree produttive definite dagli art. 40 e 41 delle norme di attuazione del Piano Regolatore generale e relativa planimetria, comprese le strade e gli spazi pubblici poste fra aree contigue della stessa categoria;
 - d. **QUARTA CATEGORIA:** tutte le altre aree non ricomprese nelle precedenti.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade e/o aree classificate in differenti zone, il canone viene determinato applicando a ciascuna occupazione la tariffa corrispondente alla classificazione della relativa strada e/o area occupata.
3. Le modifiche alle perimetrazioni derivanti dai provvedimenti sopra indicati (PRG e perimetrazioni centri abitati e luoghi storici del commercio) sono automaticamente recepite come variazione delle aree anche ai fini dell'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche. La Giunta approva ed aggiorna periodicamente una cartografia ricognitiva delle quattro aree sopra indicate.
4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione del Consiglio Comunale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione stessa. Il termine per l'approvazione di variazioni è comunque fissato nel termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo qualora questo fosse spostato dopo il 31/12 e comunque decorrerà retroattivamente dal primo gennaio di quell'anno.
5. Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di seconda categoria è pari al 80% della prima categoria. La tariffa per le strade di terza categoria è pari al 60% della prima categoria. La tariffa per le strade di quarta categoria è pari al 40% della prima categoria.

Articolo 60 -Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al beneficio economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La **tariffa standard** annua di riferimento è quella indicata al comma 826 della Legge 160/2019, che, moltiplicata per il coefficiente di cui al successivo comma 3, costituisce la **tariffa ordinaria**. Essa è determinata per ciascuna delle categorie su base annuale e

per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo le zone previste dal presente regolamento.

3. La tariffa standard annua per i Comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti è pari ad € 30,00, mentre la tariffa standard giornaliera è fissata in € 0,60. Entrambe, ai sensi del comma 817 della Legge 160/2019, possono essere modificate tramite dei coefficienti moltiplicatori. In sede di prima applicazione del nuovo canone, i coefficienti moltiplicatori della tariffa standard e la risultante tariffa ordinaria sono di seguito riportati:

Tariffa ordinaria annuale:

	Zona A 1^ cat.	Zona B 2^ cat.	Zona C 3^ cat.	Zona D 4^ cat.
Tariffa standard	30,00	30,00	30,00	30
Coefficiente di adeguamento territoriale	1,287	1,029	0,772	0,515
Tariffa ordinaria risultante, arrotondata al 3° decimale	38,6	30,88	23,16	15,44

Tariffa ordinaria giornaliera per periodi inferiori all'anno:

	Zona A 1^ cat.	Zona B 2^ cat.	Zona C 3^ cat.	Zona D 4^ cat.
Tariffa standard	0,6	0,6	0,6	0,6
Coefficiente di adeguamento territoriale	0,6	0,48	0,36	0,24
Tariffa ordinaria risultante, arrotondata al 3° decimale	0,36	0,29	0,22	0,14

4. Per gli anni successivi, al fine di determinare la tariffa ordinaria, la Giunta Comunale potrà variare i predetti coefficienti moltiplicatori in un range di più o meno il 20%, tenuto conto della situazione socio economica del territorio. Le tariffe, se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.
5. **La tariffa applicata** viene determinata utilizzando i coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico indicati nell'allegato A al presente regolamento, che tengono conto del maggior o minor valore rispetto alle tariffe ordinarie, in relazione alla disponibilità dell'area, al vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, all'impatto ambientale e sull'arredo urbano, agli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
6. In relazione alle spese legate allo svolgimento dell'attività istruttoria, per il rilascio di provvedimenti di concessione o autorizzazione è dovuto dal richiedente, in aggiunta al canone, un importo minimo di Euro 20, come specificato nell'Allegato A.

Articolo 61 -Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione. La tariffa applicata è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria risultante da quanto previsto all'art. 60, comma 3, per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui all'allegato A. Quest'ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando mese intero le frazioni di mese superiore a 15 giorni.
3. Per le occupazioni temporanee la tariffa applicata è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria prevista all'art. 60, comma 3, per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui all'allegato A, Quest'ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati e per il periodo di occupazione.
4. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.
5. Per le occupazioni del sottosuolo e soprassuolo la tariffa ordinaria di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. e) e f), è ridotta al 25%.
6. Per le occupazioni di suolo pubblico, le superfici eccedenti i mille metri quadrati, sono calcolate in ragione del 10%.
7. Per le occupazioni con spettacoli viaggianti di cui all'art. 71, comma 7 del presente regolamento e per aree destinate alla sosta temporanea di veicoli per particolari manifestazioni od eventi individuati con ordinanza sindacale, la tariffa ordinaria applicabile a metro quadrato è quella giornaliera prevista per la zona A. Le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq.
8. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
9. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 62 - Fattispecie non assoggettate al canone

1. Sono esenti dal canone, in base quanto disposto dall'art. 1, comma 833, della Legge 160/2019, le seguenti fattispecie:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle

imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- b. le occupazioni occasionali di cui al precedente art. 44;
 - c. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - d. le occupazioni di aree cimiteriali;
 - e. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - f. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap.
2. Sono esenti dal canone, in base quanto disposto dall'art. 1, comma 821, lettera f), della Legge 160/2019, le seguenti fattispecie:
- a. gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
 - b. occupazioni con taxi o con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnate;
 - c. occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
 - d. occupazioni che, in relazione alla superficie o alla lunghezza complessivamente indicata nell'atto di concessione, sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - e. occupazioni con balconi, verande, finestre sporgenti, erker, tende e simili fisse o retrattili;
 - f. occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture di acqua potabile o di irrigazione dei fondi e, comunque, le occupazioni di suolo realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi comprese le occupazioni del suolo e del sottosuolo con i pozzetti d'ispezione "Tipo Firenze" e relativi chiusini nell'ipotesi in cui non siano altrimenti posizionabili su suolo privato;
 - g. passi carrabili regolarmente autorizzati ai sensi dell'articolo 22 del Codice della Strada;
 - h. occupazioni da chiunque realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per la realizzazione di opere pubbliche affidate mediante gli strumenti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero per le occupazioni realizzate per conto dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione di lavori su immobili di proprietà comunale, sempre che l'occupazione sia limitata al tempo ed allo spazio strettamente necessari per l'esecuzione delle opere;
 - i. occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche promosse dal Comune, effettuate da soggetti cui viene formalmente conferito l'incarico per l'organizzazione operativa e per le quali il Comune sostiene, nella totalità o in parte le spese anche attraverso contributo;
 - j. occupazioni che rivestono carattere di interesse pubblico specificatamente riconosciute con apposito provvedimento della Giunta comunale. Fra queste possono essere ricomprese le occupazioni necessarie per far fronte a necessità di igiene e salute pubblica.
 - k. le occupazioni a carattere ornamentale a condizione che rispettino le seguenti prescrizioni:

- devono essere costituite da un massimo di 2 unità ciascuna delle dimensioni massime di m. 0,5 di lunghezza e m. 0,5 di larghezza; tali limiti non si applicano alle occupazioni a carattere ornamentale di proprietà del Comune, anche se concesse in comodato d'uso o altre modalità agli esercenti del luogo centro storico del commercio;
 - devono essere in aderenza all'edificio dell'attività a cui si riferiscono e, qualora poste su marciapiede, devono garantire il transito pedonale.
- l. occupazioni effettuate nell'ambito del mercatino comunale dell'usato nei tempi e nello spazio concesso secondo il disciplinare apposito.
 - m. le occupazioni necessarie per la realizzazione di parcheggi pertinenziali ai sensi della Legge 24 marzo 1989 n. 122 art. 9 comma 4 per la superficie strettamente necessaria per l'esecuzione dei lavori e per il tempo previsto dalla convenzione stipulata tra Comune e soggetto attuatore. Il canone non è altresì applicabile, per la durata della concessione del diritto di superficie, per le occupazioni permanenti funzionali all'utilizzabilità ed accessibilità dei parcheggi pertinenziali realizzati ai sensi della precitata legge, quali ad esempio rampe di accesso, bocche lupo e torrette degli ascensori.
 - n. le occupazioni effettuate da e per conto della Provincia Autonoma di Trento a condizione che tale ente abbia previsto la medesima esenzione a favore del Comune di Lavis.
 - o. le occupazioni di suolo o soprassuolo con griglie, griglie su pavimentazioni, intercapedini e simili infissi di carattere stabile, coibentazioni termiche o altri aggetti e sporti come normati dal regolamento edilizio;
 - p. le occupazioni di suolo relative a parcheggi pubblici qualora affidati in concessione a società a prevalente capitale pubblico partecipate dal Comune, le occupazioni di suolo con pensiline per attesa autobus e le occupazioni di suolo con contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani del servizio raccolta rifiuti comunale.
 - q. le occupazioni di suolo temporanee derivanti da disposizioni dello Stato, delle Regioni, Province e Comuni per motivi di pubblica utilità e pubblica sicurezza;
 - r. le occupazioni di suolo realizzate da imprese appaltatrici o concessionarie di servizi pubblici per lavori commissionati dal Comune.
 - s. le occupazioni di suolo necessarie per l'esecuzione di rilevanti opere di interesse generale, quali per esempio quelle volte a garantire un maggiore risparmio energetico, la mobilità, la valorizzazione turistica e/o infrastrutturale, previa deliberazione della giunta comunale che ne attesti i requisiti;
 - t. le occupazioni di suolo da parte di esercizi commerciali e artigianali e pubblici esercizi situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi e qualora gli stessi impediscano l'esercizio dell'attività, limitatamente al periodo di impedimento. L'esenzione dal canone dovrà essere deliberata dalla Giunta Comunale;
 - u. le occupazioni di suolo per manifestazioni sportive, ricreative, educative, culturali, sociali, assistenziali, folcloristiche, comprese le eventuali attività economiche facenti parte della manifestazione stessa, organizzate direttamente dal comune.
 - v. Le occupazioni di suolo con impianti di ricarica per veicoli elettrici, nel caso in cui le stesse erogino energia di provenienza certificata da energia rinnovabile.

Articolo 63 -Riduzioni del canone

1. Ai sensi del comma 821 lettera f) sono previste le seguenti riduzioni del canone:
 - a. per le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune, in misura pari all'80 per cento.

Articolo 64 -Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio della autorizzazione o altro provvedimento analogo.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per occupazioni temporanee autorizzate per periodi pluriennali, senza soluzione di continuità, ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione, secondo la tariffa ordinaria di anno in anno vigente, con versamento anticipato del relativo canone.
3. Qualora l'importo annuo del canone temporaneo sia superiore ad € 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento rateale. In ogni caso il versamento dell'acconto pari al 50% va effettuato contestualmente al rilascio della concessione, mentre il versamento a saldo del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione ed è calcolato proporzionalmente rispetto alla scadenza dell'anno solare. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate trimestrali, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione.
5. Nel caso di cessazione dell'occupazione permanente in corso d'anno, il versamento a saldo del canone deve essere effettuato entro la data di cessazione.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 66 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno prefestivo o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, come modificato dal comma 786 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 65 -Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono, oltre alla Polizia Municipale, il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, ai quali siano stati conferiti gli appositi poteri ai sensi dell'art. 1, comma 179 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti alle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00,

Articolo 66 -Sanzioni e indennità

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 della Legge 449/1997, si stabilisce che per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone per un massimo di euro 500. Oltre alla sanzione saranno applicati gli interessi pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 296/2006.
2. La sanzione prevista al comma 1 è ridotta ad un ottavo nel caso di versamento spontaneo della medesima contestualmente al canone, o alle rate stabilite, e agli interessi legali calcolati a giorno entro il termine di un anno dalla data di scadenza stabilita per il versamento. L'agevolazione sanzionatoria di cui al presente comma non è usufruibile laddove sia iniziata formalmente l'attività di controllo del Comune ovvero l'importo dovuto sia stato richiesto con la notifica di una richiesta di versamento.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a. per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le altre occupazioni. Per tutte le fattispecie temporanee, ai fini del calcolo della sopra citata indennità, il periodo minimo da considerare è sempre di trenta giorni, salvo che dal verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale non risulti un periodo superiore. In presenza di più accertamenti nei trenta giorni successivi al precedente, non sarà conteggiato nel calcolo dei trenta giorni, il periodo già eventualmente addebitato.
 - b. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma.

- c. in ogni caso quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 689/1981, in deroga a quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera b) del precedente comma sono ridotte al 50% se il versamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La riduzione del presente comma non è applicabile in presenza di ricorso o impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo.
 5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D. lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
 6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
 7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
 8. L'omesso pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo può consentire all'Ente di considerare decaduta la concessione come previsto dall'art. 55 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni previste dal presente articolo.

Articolo 67 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quale non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per

60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risultino pagate le spese di custodia. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
6. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 68 -Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile di cui all'art. 42 del presente Regolamento, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 69 -Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 802, della legge 160/2019, gli interessi di mora sono conteggiati al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

Articolo 70 -Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al

presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 71 -Particolari tipologie di occupazione

1. Occupazioni per la fornitura di servizi di pubblica utilità:

- a. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione, sulla base del numero delle rispettive utenze, moltiplicata per la seguente tariffa forfetaria di Euro 1,50.
- b. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- c. Il canone è versato entro il 30 aprile di ciascun anno attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

2. Occupazione con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione:

- a. Ogni occupazione effettuata con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale, acquisito il parere favorevole del Comitato Tecnico di cui all'art. 2, comma 5, della L.P. 28.4.1997, N.9.
- b. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 e può avere per oggetto:
 - l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
 - l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;

- c. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
- durata minima 5 anni;
 - in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;

Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259, e che non rientrano nella previsione di cui al precedente comma 1, sono soggetti a un canone pari a 800 Euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

- d. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni. Il relativo canone viene quantificato come previsto dalla precedente lettera e).
- e. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
3. **Occupazione con impianti di distribuzione carburante:**
- a. La superficie di riferimento per la determinazione del canone delle occupazioni di impianti di distribuzione carburante è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno autonoma rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti, le pensiline poste a copertura delle strutture stesse nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.
- b. I serbatoi sotterranei vengono assoggettati al pagamento del canone sull'occupazione del sottosuolo con riferimento alla loro capacità, secondo quanto previsto al successivo comma 17.

4. **Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici**

- a. La realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici quando avviene lungo le strade pubbliche e private aperte all'uso pubblico oppure all'interno di aree di sosta, di parcheggio e di servizio, pubbliche e private, aperte all'uso pubblico, fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, è effettuata in conformità alle disposizioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in relazione al dimensionamento degli stalli di sosta ed alla segnaletica orizzontale e verticale. In tali casi, qualora la realizzazione sia effettuata da soggetti diversi dal proprietario della strada, si applicano anche le disposizioni in materia di

autorizzazioni e concessioni di cui al citato codice della strada e al relativo regolamento di esecuzione e attuazione.

- b. Le infrastrutture di ricarica sono accessibili, in modo non discriminatorio, a tutti gli utenti stradali esclusivamente per la sosta di veicoli elettrici in fase di ricarica al fine di garantire una fruizione ottimale dei singoli punti di ricarica.
 - c. È stabilita la tariffa del canone secondo i diversi coefficienti moltiplicatori di cui all'allegato B del presente Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per i punti di ricarica. In ogni caso, il canone di occupazione di suolo pubblico deve essere calcolato sullo spazio occupato dalle infrastrutture di ricarica senza considerare gli stalli di sosta degli autoveicoli che rimarranno nella disponibilità del pubblico.
5. **Occupazioni con griglie intercapedini:** fatte salve le possibili esenzioni previste dall'art. 62 del presente regolamento, per le occupazioni realizzate con griglie e intercapedini la tariffa applicata è quella annuale con possibilità di affrancarsi dal pagamento del canone versando all'atto di concessione un importo pari a cinque volte l'importo annuale dovuto.
6. **Occupazioni dello spettacolo viaggiante**
- a. Per spettacoli viaggianti si intendono tutte le attività spettacolari, intrattenimenti, le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, a carattere temporaneo o permanente individuate nella Legge 18 marzo 1968, n. 337 ed, in particolare, a scopo esemplificativo:
 - giostre: attrazioni di varia tipologia e metratura;
 - balli a palchetto: pedane o piste mobili, di misura variabile, atte al ballo, di norma recintate e ricoperte da tendoni;
 - teatri viaggianti e teatrini di burattini: attrezzature mobili contenenti palcoscenico e platea all'aperto o sotto un tendone con capienza non superiore a cinquecento posti;
 - circhi e arene: attrezzature mobili ricoperte principalmente da un tendone sotto il quale si esibiscono artisti, clown, acrobati e ginnasti, e piccoli complessi a conduzione familiare privi di copertura;
 - auto-moto acrobatiche: evoluzioni eseguite da piloti specialisti, in aree appositamente predisposte con gradinate separate dalla pista;
 - spettacoli di strada: artisti che svolgono la loro attività singolarmente o in gruppi composti fino ad un numero massimo di otto persone, senza l'impiego di palcoscenico e platee, con l'utilizzo di modeste attrezzature;
 - carovane di abitazione e carriaggi di proprietà degli operatori dello spettacolo viaggiante: case mobili, camper, autocarri e tir.
 - b. L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di spettacolo viaggiante e la relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico sono disciplinate dal vigente regolamento in materia.
 - c. L'attività di spettacolo viaggiante in occasione di manifestazioni sportive, musicali o di altro genere, è sempre soggetta ad apposita autorizzazione di pubblica sicurezza e concessione di occupazione di suolo pubblico rilasciate dall'ufficio competente, nel rispetto delle disposizioni generali in materia di pubblica sicurezza, del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

- d. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo viene determinato moltiplicando la tariffa ordinaria per i coefficienti di cui all'allegato A del presente regolamento.
7. **Occupazioni a sviluppo progressivo:** è consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, etc.) richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro fasi di sviluppo. Il canone verrà calcolato considerando la superficie progressivamente occupata giornalmente con applicazione della tariffa giornaliera definita con il relativo coefficiente moltiplicatore di cui all'Allegato A del presente regolamento.
8. **Attività Edile:**
- a. per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati la tariffa applicata è sempre quella giornaliera, anche se l'occupazione si protrae per oltre un anno solare.
 - b. Per le occupazioni di suolo pubblico relative a lavori edili, scavi, ponteggi e steccati, lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione principale. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.
9. **Attività di propaganda elettorale:** l'occupazione con banchi e tavoli e la diffusione di messaggi di propaganda durante il periodo di propaganda elettorale, ovvero durante i trenta giorni successivi al decreto di indizione dei comizi elettorali, è disciplinata dalle leggi speciali in materia elettorale.
10. **Aree di Rispetto e Riserve di parcheggio per attività commerciali e di servizio:**
- a. Per un uso correlato all'attività prevalente possono essere riservate aree su sedime stradale ad alberghi, autosaloni, officine di riparazione, autoscuole.
 - b. La concessione non potrà avere una durata superiore ad un anno ed è comunque rinnovabile. Essa può essere rilasciata per uno spazio, immediatamente antistante l'esercizio. L'area deve essere opportunamente segnalata e identificata, a cura e spese del titolare della concessione, secondo le prescrizioni indicate nella concessione stessa.
 - c. La riserva di parcheggio è valida per il periodo di esercizio dell'attività e determina divieto di occupazione per i soggetti non aventi diritto.
11. **Occupazione con elementi di arredo:**
- a. Alle attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi d'arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali, fioriere, zerbini, lanterne, lampade, lampioni), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.
 - b. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché le modalità dell'occupazione e la durata della medesima.
 - c. Le concessioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competenti uffici comunali in materia di decoro e arredo urbano.

12. Esposizione merci fuori negozio:

- a. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere rilasciata la concessione di occupazione suolo pubblico per esporre merci, nel rispetto delle norme d'igiene, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale, e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato ed esclusivamente all'interno della proiezione dell'attività commerciale.
- b. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo.
- c. La concessione è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

13. Occupazioni con tende e di soprassuolo in genere:

- a. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.
- b. In generale senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di elementi la cui proiezione verticale insiste sul suolo pubblico. Per la collocazione di tali elementi valgono le disposizioni del Regolamento edilizio e dei regolamenti specifici.

14. Occupazioni per traslochi:

- a. L'occupazione per traslochi è l'occupazione con veicoli, piattaforme ed autoscale per l'effettuazione delle operazioni di carico e scarico di beni mobili oggetto di trasporto da un luogo ad un altro.
- b. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico deve presentare istanza almeno cinque giorni non festivi prima all'ufficio competente per territorio, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
- c. Nel caso in cui le operazioni di trasloco prevedano la chiusura al traffico di una via o comportino problematiche alla viabilità, le istanze dovranno essere presentate almeno dieci giorni prima all'ufficio competente.
- d. L'area oggetto di concessione deve essere opportunamente segnalata e identificata.
- e. Lo spazio occupato e soggetto a canone viene calcolato tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all'uso pubblico ordinario in conseguenza diretta dell'occupazione. A tali spazi si applica il canone relativo all'occupazione principale.

- 15. Serbatoi:** Per le occupazioni del sottosuolo effettuate con serbatoi la tariffa ordinaria di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) va considerata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Articolo 72 -Dichiarazioni per particolari fattispecie

- 1. Per le tipologie di occupazioni riportate nel precedente articolo è stabilita la presentazione di una apposita dichiarazione in luogo dell'istanza di concessione o

autorizzazione, così come previsto dalla lettera “e” del comma 821 dell’articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Per le occupazioni relative i servizi di rete di cui al precedente art. 71, comma 1 è prevista la dichiarazione annuale, da presentarsi entro il 30 aprile, relativa il numero di utenze attive al 31 dicembre dell’anno precedente.

TITOLO V – OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI DESTINATI A MERCATI

Articolo 73 -Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 74 -Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale nomina il Funzionario responsabile che provvede all'applicazione del canone, all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale inerente tutti gli aspetti finanziari, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano i rimborsi, fatte salve le competenze specifiche dei vari uffici in materia di autorizzazioni, concessioni e permessi.
2. Le funzioni di cui al comma 1, nel caso di concessione del servizio a terzi ai sensi di quanto stabilito dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, sono esercitate dal Concessionario.

Articolo 75 -Tipologie di occupazione

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche possono essere di due tipi:
 1. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, inteso come sottrazione per l'intero periodo, 24 ore su 24 ore, del suolo pubblico all'uso della collettività effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non sia inferiore all'anno e, comunque, non superiore a ventinove anni.
 2. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Se ricorrenti periodicamente con le stesse caratteristiche possono essere rilasciate per più annualità.
2. Le concessioni temporanee sono normalmente commisurate a giorni, salve le eccezioni previste da specifica disposizione regolamentare.
3. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico è rilasciata a titolo precario ed è pertanto fatta salva la possibilità per l'Amministrazione Comunale di modificarla o revocarla per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse.
4. In caso di mercati e fiere è consentita l'occupazione mediante l'operazione di “spunta”, ossia di individuazione dell'operatore commerciale attraverso apposita graduatoria,

senza necessità di richiesta e di apposito provvedimento di concessione, in quanto lo spuntista subentra, con le stesse misure e vincoli, nello spazio concesso al titolare.

Articolo 76 - Istanze per l'occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento sui criteri, norme e procedimento in materia di commercio su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 30/01/2003 e successive modifiche.

Articolo 77 -Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni:
 - a. realizzate senza la concessione comunale o con destinazione d'uso diversa da quella prevista in concessione;
 - b. eccedenti lo spazio concesso e limitatamente alla sola parte eccedente;
 - c. protratte oltre il termine stabilito nell'atto di concessione o in successivi atti di proroga debitamente autorizzata;
 - d. mantenute in opera malgrado ne sia intervenuta l'estinzione, la revoca, la sospensione o la decadenza;
 - e. effettuate da persona diversa dal concessionario salvo i casi di subingresso previsti dal presente regolamento.
2. Per la rimozione delle occupazioni abusive, il Responsabile del procedimento, anche in virtù dei poteri conferiti all'Autorità amministrativa dall'articolo 823, comma 2, del codice civile, notifica con immediatezza al trasgressore l'ordine di provvedere al ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni; decorso inutilmente tale termine, ovvero in caso di necessità e urgenza, il ripristino dell'area occupata sarà effettuato d'ufficio. Le spese di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno contribuito a realizzare l'occupazione abusiva.
3. In caso di occupazione abusiva della sede stradale, le sanzioni e indennità previste dal presente Regolamento si applicano in concorso con quelle di cui all'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Come disposto dall'art. 3, comma 16, della Legge n. 94/2009, fatti salvi i provvedimenti dell'Autorità per motivi di ordine pubblico, nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il Sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane, può ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni.
5. In caso di recidiva per occupazione abusiva o violazione del presente Regolamento connessa all'esercizio di un'attività commerciale o di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'ufficio che ha rilevato la violazione ne dà comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio delle attività affinché disponga, previa diffida, la sospensione dell'attività per tre giorni, in virtù di quanto previsto dall'articolo 6 della legge 25 marzo 1997, n. 77.

6. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 78 -Titolarità della concessione e subentro

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo, sottosuolo o dello spazio pubblico non può essere oggetto di cessione ad altri o di subconcessione. Il titolare risponde in proprio di tutti i danni derivanti al Comune e ai terzi dall'utilizzo della concessione o autorizzazione. Il titolare, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché le condizioni contenute nell'atto di concessione o autorizzazione, ha l'obbligo di:
 1. eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese, comprese quelle per l'eventuale custodia di materiali e smaltimento dei rifiuti;
 2. custodire il permesso comprovante la legittimità dell'occupazione ed esibirlo a richiesta del personale addetto. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Amministrazione che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato;
 3. sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto dell'occupazione;
 4. versare il canone alle scadenze previste;
 5. mantenere in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia il suolo che occupa e restituirlo integro e pulito alla scadenza della concessione;
 6. di provvedere al ripristino della situazione originaria a proprie spese; in mancanza provvede il Comune con addebito degli oneri sostenuti, eventualmente utilizzando il deposito cauzionale prestato;
 7. di rispettare, nell'esecuzione di eventuali lavori connessi all'occupazione concessa, eventuali prescrizioni, nonché osservare le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti.
 8. di custodire con diligenza, rispondendone a tutti gli effetti di legge, l'immobile e relative annesse strutture, accessioni e pertinenze oggetto di concessione o autorizzazione rispondendone a tutti gli effetti di legge;
 9. di rispettare i diritti di terzi vantati sui o nei confronti dei beni oggetto di concessione o autorizzazione;
 10. di sottostare ad ogni altra prescrizione e condizione riportata negli atti di concessione o autorizzazione.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi (cessione di proprietà o di usufrutto vendita e/o affitto di ramo d'azienda) l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'autorizzazione all'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare, a pena di decadenza, non oltre trenta giorni dal trasferimento il procedimento per il subentro nella concessione a proprio nome, inviando all'amministrazione apposita

comunicazione con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.

3. Il rilascio del provvedimento di subentro nella concessione è subordinato alla regolarità del pagamento dei canoni pregressi relativi all'occupazione oggetto di concessione. Tale condizione dovrà essere attestata dal subentrante e verificata da parte dell'ufficio competente. La procedura di subentro nel provvedimento di concessione a favore dell'acquirente non potrà perfezionarsi finché il debito non sia stato assolto, anche dal subentrante.
4. Per le occupazioni di carattere permanente o ricorrente, il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento, da parte del subentrante, del canone per l'anno solare in corso, se non pagato dal precedente titolare dell'atto di concessione. Per le occupazioni temporanee il rilascio della nuova concessione è subordinato al versamento del canone a partire dalla data di richiesta del subingresso, qualora il precedente titolare non abbia già provveduto al versamento per l'intero periodo in corso, e delle eventuali morosità riscontrate.
5. Il subentro nella concessione non dà luogo a rimborso di canoni versati ed il subentrante è comunque responsabile del pagamento di ogni onere pregresso dovuto, a qualsiasi titolo, in ragione della concessione.
6. Ove il subentrante non provveda al corretto invio della comunicazione nel termine di cui al comma 2, l'occupazione è considerata abusiva a tutti gli effetti ai sensi dell'art. 82, dell'art. 83, comma 1 e dell'art. 77 del presente regolamento.
7. Tutti gli obblighi disposti nel presente articolo a carico del titolare della concessione o del subentrante devono essere espressamente riportati e sottoscritti per accettazione nell'atto di concessione o di autorizzazione, nell'ambito della quale deve anche essere espressamente riportato il trasferimento della custodia dei beni a carico del concessionario.

Articolo 79 -Rinnovo, proroga, rinuncia e disdetta

1. Il provvedimento di concessione o autorizzazione ad occupare spazio pubblico è rinnovabile alla scadenza, previo inoltro di motivata istanza all'ufficio competente.
2. La domanda di rinnovo delle occupazioni permanenti deve essere rivolta all'Amministrazione con le stesse modalità previste dall'art. 76 del regolamento almeno un mese prima della scadenza. Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare e il periodo richiesto.
3. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate. Il concessionario deve inoltrare domanda di proroga almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza, indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga. Il periodo di proroga è sommato al periodo precedente ai fini del conteggio del canone dovuto, tenuto conto dell'intera durata dell'occupazione.
4. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, prima della sua effettuazione, deve essere comunicata dal titolare della concessione, o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione.
5. Tale rinuncia libera il Comune da qualunque vincolo di indisponibilità dell'area per la quale era stata rilasciata la concessione mentre contestualmente lo obbliga alla restituzione di quanto riscosso anticipatamente a titolo di canone.

6. In assenza della comunicazione di cui al comma 4 nei termini previsti, il canone è dovuto per tutto il periodo per il quale è stata richiesta e rilasciata la concessione.
7. È consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio, ad occupazione già iniziata, sempre che l'area sia stata liberata da eventuali manufatti. In caso di rinuncia volontaria all'occupazione permanente di spazio pubblico di riduzione dello spazio occupato, il canone cessa di essere dovuto a decorrere dal 31° giorno successivo alla cessazione o alla riduzione dell'occupazione
8. Per le occupazioni temporanee, la cessazione anticipata deve essere comunicata prima della scadenza.
9. Per le occupazioni permanenti la cessazione anticipata deve essere comunicata almeno 30 giorni prima della singola scadenza annuale.

Articolo 80 -Modifica, sospensione e revoca d'ufficio

1. Per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e in qualsiasi momento, l'autorizzazione può essere modificata, sospesa o revocata, con provvedimento motivato, nel rispetto delle norme generali sull'azione amministrativa stabilite dalla legge.
2. Nel caso di sospensione temporanea il concessionario ha diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di durata della sospensione.
3. Nel caso di revoca per sopravvenuti motivi di interesse pubblico il concessionario ha diritto alla restituzione del canone eventualmente pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto dell'occupazione, in misura proporzionale ai giorni compresi nel periodo di mancata occupazione, senza interessi.
4. I provvedimenti di cui al primo comma sono comunicati tramite pec, raccomandata postale con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica idonea a garantire la conoscenza del nuovo evento.
5. L'avvio del procedimento di revoca è comunicato al concessionario, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento di revoca è notificato secondo le procedure di legge, con l'indicazione dell'autorità cui è possibile ricorrere e del termine per la presentazione del ricorso.
6. L'atto di modifica deve indicare anche l'ammontare del nuovo canone, in relazione alla variazione dell'occupazione ed il canone liquidato è dovuto indipendentemente dall'effettivo utilizzo della stessa, fatte salve le procedure disciplinate dal presente regolamento che ne ammettono la modifica o la rinuncia.

Articolo 81 -Decadenza ed estinzione della concessione

1. Sono cause di decadenza dalla concessione:
 1. il mancato rispetto delle prescrizioni previste nell'atto di concessione, nel presente Regolamento, nelle norme regolamentari e legislative vigenti in materia;
 2. l'uso improprio del suolo pubblico;
 3. la violazione della norma di cui all'art. 78 relativa al divieto di subconcessione;
 4. il mancato pagamento del canone dovuto, previa comunicazione dell'ufficio competente;
2. Nei casi di cui al comma 1, il Responsabile del procedimento invia al Responsabile dell'ufficio competente una relazione particolareggiata corredata dei documenti

necessari, in cui indicherà i fatti a carico del concessionario allegando le copie dei verbali di accertamento delle violazioni. Se il Responsabile dell'ufficio competente riconosce la necessità di un provvedimento di decadenza, comunica le contestazioni al concessionario, prefiggendogli un termine non minore di dieci e non superiore a venti giorni per presentare idonee giustificazioni. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia risposto, il Responsabile dell'ufficio competente ordina al concessionario l'adeguamento in termine perentorio. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine prescritto oppure la terza contestazione di una delle violazioni di cui al comma 1, comportano automaticamente la decadenza dalla concessione dell'occupazione di suolo pubblico. La dichiarazione di decadenza è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

3. La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, ne esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
4. Al soggetto dichiarato decaduto non possono essere rilasciate nuove concessioni per la durata della concessione originaria decaduta.
5. Sono cause di estinzione della concessione:
 1. la morte, o sopravvenuta incapacità, della persona fisica oppure l'estinzione della persona giuridica, salvo i casi in cui è ammesso il subentro;
 2. la sentenza dichiarativa di fallimento e la liquidazione coatta amministrativa, salvo autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività e la richiesta del curatore o liquidatore, entro novanta giorni dal provvedimento, di proseguire la concessione in atto.
6. La concessione si estingue per risoluzione di diritto in caso di inadempimento da parte del concessionario rispetto agli obblighi assunti con la domanda di concessione.

Articolo 82 -Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 83 -Soggetto obbligato

1. Ai sensi del comma 839 dell'articolo 1 della legge n.160/2019 il canone è dovuto dal titolare della concessione ovvero, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione in maniera abusiva, di cui all'art. 77, risultante da verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale;
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.
3. Il canone è indivisibile e il versamento dello stesso viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari in base ai principi generali della solidarietà passiva tra i condebitori così come previsto dall'art. 1292 del Codice Civile.
4. In caso di occupazione del suolo pubblico per attività commerciale, il cui esercizio sia subordinato al rilascio di apposita licenza da parte del Comune, il relativo canone può essere assolto, da parte del titolare della medesima. In caso di reiterata morosità degli affittuari, e comunque prima di attivare le procedure di cui agli articoli 54 e 55, il

Comune deve informare il licenziatario titolare con indicazione dei canoni dovuti e le relative modalità di versamento.

Articolo 84 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 1. durata dell'occupazione;
 2. superficie oggetto di occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento al mezzo metro superiore;
 3. tipologia;
 4. zona occupata, in ordine di importanza, che determina il coefficiente legato al beneficio economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.
3. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
4. La superficie soggetta al canone è sempre arrotondata per eccesso al mezzo metro quadrato o lineare superiore.
5. Per le superfici che sarebbero autonomamente esenti in quanto non superiori, ciascuna, a mezzo metro quadrato si procede alla loro sommatoria, con arrotondamento per eccesso al mezzo metro quadrato superiore, purché l'occupazione insista all'interno della medesima area di riferimento.
6. Per le superfici superiori al mezzo metro quadrato e quindi autonomamente imponibili, purché insistenti all'interno della medesima area di riferimento, il canone è determinato dalla sommatoria delle stesse con arrotondamento per eccesso al mezzo metro quadrato superiore.
7. Per le occupazioni temporanee consecutive che si protraggono nel primo semestre dell'anno solare successivo trova applicazione la tariffa in vigore all'inizio dell'occupazione; oltre al primo semestre la tariffa sarà conteggiata considerando i singoli periodi di occupazione dei diversi anni solari. Per occupazioni temporanee riferite a periodi pluriennali non consecutivi le stesse vanno calcolate considerando autonomamente ciascun anno solare.
8. Per l'autorizzazione/concessione riguardante più giorni/periodi non consecutivi all'interno del medesimo anno solare, gli stessi saranno computati singolarmente.

Articolo 85 - Suddivisione del territorio comunale

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in quattro categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare:

- a. **PRIMA CATEGORIA:** le aree pubbliche poste all'interno del perimetro del centro abitato di Lavis (deliberazione della Giunta comunale n. 153 dd. 27/05/2008 e successive modifiche) e del luogo storico del commercio (deliberazione della Giunta comunale n. 244 di data 07/09/2010 e successive modifiche);
 - b. **SECONDA CATEGORIA:** tutte le altre aree pubbliche, non classificate nella prima categoria, poste all'interno dei centri abitati (deliberazione della Giunta comunale n. 153 dd. 27/05/2008 e successive modifiche) ed escluse le aree produttive di cui agli art. 40 e 41 delle norme di attuazione del Piano Regolatore generale e relativa planimetria, strade interne alle stesse aree comprese;
 - c. **TERZA CATEGORIA:** tutte le altre aree pubbliche poste all'interno delle aree produttive definite dagli art. 40 e 41 delle norme di attuazione del Piano Regolatore generale e relativa planimetria, comprese le strade e gli spazi pubblici poste fra aree contigue della stessa categoria;
 - d. **QUARTA CATEGORIA:** tutte le altre aree non ricomprese nelle precedenti.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade e/o aree classificate in differenti zone, il canone viene determinato applicando a ciascuna occupazione la tariffa corrispondente alla classificazione della relativa strada e/o area occupata.
 3. Le modifiche alle perimetrazioni derivanti dai provvedimenti sopra indicati (PRG e perimetrazioni centri abitati e luoghi storici del commercio) sono automaticamente recepite come variazione delle aree anche ai fini dell'applicazione del canone occupazione spazi ed aree pubbliche. La Giunta approva ed aggiorna periodicamente una cartografia ricognitiva delle quattro aree sopra indicate.
 4. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione del Consiglio Comunale e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione stessa. Il termine per l'approvazione di variazioni è comunque fissato nel termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno successivo qualora questo fosse spostato dopo il 31/12 e comunque decorrerà retroattivamente dal primo gennaio di quell'anno.
 5. Alle strade appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di seconda categoria è pari al 80% della prima categoria. La tariffa per le strade di terza categoria è pari al 60% della prima categoria. La tariffa per le strade di quarta categoria è pari al 40% della prima categoria.

Articolo 86 -Determinazione delle tariffe annuali

1. Le tariffe sono determinate in relazione al beneficio economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività.
2. La **tariffa standard** annua di riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, che, moltiplicata per il coefficiente di cui al successivo comma 3, costituisce la **tariffa ordinaria**. Essa è determinata per ciascuna delle categorie su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo le zone previste dal presente regolamento.
3. La tariffa standard annua per i Comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti è pari ad € 30,00, mentre la tariffa standard giornaliera è fissata in € 0,60. Entrambe, ai sensi del comma 817 della Legge 160/2019, possono essere modificate tramite dei coefficienti moltiplicatori. In sede di prima applicazione del nuovo canone, i coefficienti moltiplicatori della tariffa standard e la risultante tariffa ordinaria sono di seguito riportati:

Tariffa ordinaria annuale:

	Zona A 1^ cat.	Zona B 2^ cat.	Zona C 3^ cat.	Zona D 4^ cat.
Tariffa standard	30,00	30,00	30,00	30,00
Coefficiente di adeguamento territoriale	1,06	0,86	0,64	0,44
Tariffa ordinaria risultante	31,67	25,83	19,17	13,33

Tariffa ordinaria giornaliera per periodi inferiori all'anno:

	Zona A 1^ cat.	Zona B 2^ cat.	Zona C 3^ cat.	Zona D 4^ cat.
Tariffa standard	0,6	0,6	0,6	0,6
Coefficiente di adeguamento territoriale	1,06	0,86	0,64	0,44
Tariffa ordinaria risultante, arrotondata al 3° decimale	0,63	0,52	0,38	0,27

- Per gli anni successivi, al fine di determinare la tariffa ordinaria, la Giunta Comunale potrà variare i predetti coefficienti moltiplicatori in un range di più o meno il 20%, tenuto conto della situazione socio economica del territorio. Le tariffe, se non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.
- La tariffa applicata** viene determinata utilizzando i coefficienti moltiplicatori di valutazione del beneficio economico indicati nell'allegato C al presente regolamento, che tengono conto del maggior o minor valore rispetto alle tariffe ordinarie, in relazione alla disponibilità dell'area, al vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, all'impatto ambientale e sull'arredo urbano, agli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
- In relazione alle spese legate allo svolgimento dell'attività istruttoria, per il rilascio di provvedimenti di concessione o autorizzazione, è dovuto dal richiedente un importo che si somma al canone per un importo di Euro 20,00.

Articolo 87 -Determinazione del canone

- Per le occupazioni **permanenti**, il canone è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione. La **tariffa applicata** è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria risultante da quanto

previsto all'art. 86, comma 3, per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui all'allegato C. Quest'ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati o dei metri lineari dell'occupazione.

2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, considerando mese intero le frazioni di mese superiore a 15 giorni.
3. Per le **occupazioni temporanee** la **tariffa applicata** è determinata moltiplicando la tariffa ordinaria prevista all'art. 86, comma 3, per il coefficiente di valutazione del beneficio economico di cui all'allegato C, Quest'ultima è poi moltiplicata per il numero dei metri quadrati e per il periodo di occupazione. La tariffa giornaliera può essere frazionata ad ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40% rispetto alla tariffa applicata alle tipologie con codice 1 e 2, rispettivamente banchi alimentari e banchi non alimentari.
5. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
6. Tali oneri sono determinati di volta in volta con determina del responsabile del procedimento.

Articolo 88 -Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Per le occupazioni temporanee il pagamento del canone deve essere effettuato in unica soluzione contestualmente al rilascio della autorizzazione o altro provvedimento analogo. Per le occupazioni temporanee effettuate dagli "spuntisti" in occasione del mercato settimanale o delle fiere, il canone è versato all'Agente di Polizia Locale preposto prima di occupare il suolo pubblico tramite POS. Costituisce motivo di cancellazione dalla graduatoria l'esistenza di morosità nei confronti del Comune per canoni di occupazione precedenti.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per occupazioni temporanee autorizzate per periodi pluriennali, senza soluzione di continuità, ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione, secondo la tariffa ordinaria di anno in anno vigente, con versamento anticipato del relativo canone.
3. Qualora l'importo annuo del canone temporaneo sia superiore ad € 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento rateale. In ogni caso il versamento dell'acconto pari al 50% va effettuato contestualmente al rilascio della concessione, mentre il versamento a saldo del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio della concessione ed è calcolato proporzionalmente rispetto alla scadenza dell'anno solare. Per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo. Per importi superiori a Euro 1.500,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate trimestrali, la prima delle quali da corrispondere contestualmente al rilascio della concessione.

5. Nel caso di cessazione dell'occupazione permanente in corso d'anno, il versamento a saldo del canone deve essere effettuato entro la data di cessazione.
6. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.
7. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art 90 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
8. Per le date la cui scadenza cade in giorno prefestivo o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.
9. Il versamento del canone è effettuato utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o, in caso di impossibilità della suddetta piattaforma, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2-bis del decreto legge n. 193 del 2016, come disposto dal comma 837 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
10. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 89 -Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento provvedono, oltre alla Polizia Municipale, il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, ai quali siano stati conferiti gli appositi poteri ai sensi dell'art. 1, comma 179 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi agli uffici competenti alle attività di accertamento liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza o al Concessionario.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento esecutivo ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
4. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, sanzioni e interessi non supera € 10,00.

Articolo 90 -Sanzioni e indennità

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 50 della Legge 449/1997, si stabilisce che per l'omesso, parziale o tardivo pagamento del canone si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad un punto percentuale del canone per ogni giorno di ritardo (1% per un giorno di ritardo, 2% per due giorni di ritardo, e così via) fino al trentesimo. Per ritardi superiori ai 30 giorni si applica la sanzione pari al 30% dell'importo del canone per un massimo di euro 500. Oltre alla sanzione saranno

applicati gli interessi pari al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 296/2006.

2. La sanzione prevista al comma 1 è ridotta ad un ottavo nel caso di versamento spontaneo della medesima contestualmente al canone, o alle rate stabilite, e agli interessi legali calcolati a giorno entro il termine di un anno dalla data di scadenza stabilita per il versamento. L'agevolazione sanzionatoria di cui al presente comma non è usufruibile laddove sia iniziata formalmente l'attività di controllo del Comune ovvero l'importo dovuto sia stato richiesto con la notifica di una richiesta di versamento.
3. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a. per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le altre occupazioni. Per tutte le fattispecie temporanee, ai fini del calcolo della sopra citata indennità, il periodo minimo da considerare è sempre di trenta giorni, salvo che dal verbale di accertamento redatto dal competente pubblico ufficiale non risulti un periodo superiore. In presenza di più accertamenti nei trenta giorni successivi al precedente, non sarà conteggiato nel calcolo dei trenta giorni, il periodo già eventualmente addebitato.
 - b. le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma.
 - c. in ogni caso quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge 689/1981, in deroga a quanto previsto al comma 1 del medesimo articolo, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera b) del precedente comma sono ridotte al 50% se il versamento avviene entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. La riduzione del presente comma non è applicabile in presenza di ricorso o impugnazione dell'avviso di accertamento esecutivo.
5. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n. 689.
6. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
7. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione.
8. L'omesso pagamento dell'avviso di accertamento esecutivo può consentire all'Ente di considerare decaduta la concessione come previsto dall'art. 81 del presente Regolamento. La decadenza della concessione determina che l'occupazione di suolo pubblico sia considerata a tutti gli effetti abusiva e come tale soggetta all'applicazione delle indennità e sanzioni previste dal presente articolo.

Articolo 91 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni prive della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per le quale non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale o da soggetto abilitato ex Legge 296/2006, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione, i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti possono essere sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
7. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro risultino pagate le spese di custodia. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.
4. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.
5. Il trasgressore è soggetto, inoltre, alle sanzioni amministrative accessorie, previste dalle norme di legge o regolamento per la specifica occupazione abusiva.

Articolo 92 –Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile di cui all'art. 42 del presente Regolamento, può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

Articolo 93 -Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Tirolo II del DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 802, della legge 160/2019, gli interessi di mora sono conteggiati al tasso legale aumentato di 2 punti percentuali.

Articolo 94 -Rimborsi e compensazione

1. In caso di occupazioni relative a posteggi per i quali è prevista una graduatoria per l'assegnazione dello stesso posteggio in caso di assenza del titolare, è previsto in caso di accertamento dell'assenza il rimborso proporzionale per il periodo non usufruito e comunque non oltre il 50 per cento del canone previsto in concessione, ferma restando l'esclusione dal rimborso in caso di utilizzo dell'occupazione per almeno il 70 del periodo concesso.
2. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
3. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
4. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
5. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 95 -Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 e del comma 838 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'ufficio comunale competente provvederà all'esame della compatibilità delle previsioni degli artt. 6, 47 e 47 del presente regolamento con quelle dei previgenti regimi autorizzatori e concessori. All'esito di tale istruttoria, da svolgersi entro 180

giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Il Responsabile del procedimento potrà:

- a. procedere all'integrazione d'ufficio del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto;
 - b. procedere alla richiesta di ulteriore documentazione per poi procedere all'integrazione del titolo con le previsioni in ordine agli elementi previsti dal regolamento determinando e comunicando il canone dovuto.
3. Gli importi acquisiti andranno ad essere scomputati dai nuovi importi dovuti.
 4. È ammessa la possibilità per l'interessato di esercitare il diritto di disdetta per la concessione o autorizzazione ai sensi degli artt. 10, 53 e 79.
 5. Limitatamente all'anno 2021 la scadenza per il versamento del canone relativo all'esposizione pubblicitaria è fissata al 30 aprile.
 6. Limitatamente all'anno 2021 e nell'anno 2022 la scadenza per il versamento del canone relativo alle occupazioni di suolo pubblico e all'occupazione delle aree e degli spazi pubblici destinati a mercati è fissata al 31 maggio.

Articolo 96 -Affidamento del servizio

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.lgs. 446/1997, il Comune affida a terzi la gestione del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni, di cui al presente regolamento, anche in forma disgiunta tra il canone per l'occupazione del suolo e il canone relativo alle esposizioni pubblicitarie.

Articolo 97 -Disposizioni final

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.
4. Per quanto non espressamente previsto per il canone mercatale si applicano le norme previste per il Canone unico, se compatibili.